

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 1

## PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO

PRESENTATO DALLA

### GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati

**Pertini, *Presidente***

e dei Deputati

**Andreotti, Ballardini, Covelli, Iotti Leonilde, La Malfa, Malagugini, Orlandi,  
Roberti, Tozzi Condivi e Bozzi, Luzzatto, Rognoni, *Relatori***

---

***Presentato alla Presidenza della Camera il 10 luglio 1970***

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto che la Giunta per il Regolamento sottopone al vostro esame e propone alla vostra approvazione rappresenta una prima conclusione del grande dibattito politico e giuridico svoltosi negli ultimi anni sulla funzione, sulle strutture, sulle stesse prospettive delle Camere rappresentative nella nostra Repubblica.

Certamente, i problemi che si pongono ad un parlamento moderno, in termini di effettivi poteri, rispetto al processo di decisione politica, e in termini di capacità di rappresentanza, rispetto ad una realtà sociale sempre più complessa e portatrice di esigenze nuove di partecipazione, non possono essere tutti risolti con il ricorso all'autonomia regolamentare. Tali problemi investono infatti il complessivo meccanismo dell'ordinamento e la loro soluzione impegnerebbe un arco assai più vasto di interventi normativi.

È però anche esatta la diffusa convinzione che solo cominciando con l'adeguare in modo più preciso i regolamenti parlamentari allo spirito della Costituzione, un più ampio discorso istituzionale diviene possibile. Ciò deriva dalla posizione centrale che le Camere hanno nel sistema repubblicano, nel quale esse si pongono come strumenti immediati di esercizio della sovranità popolare: fonti e garanzia della legalità e centri di propulsione per l'attuazione di quel programma che trova un preciso canone nell'articolo 3 della Costituzione.

Sembra perciò del tutto legittimo ritenere che debba proprio dalle Camere provenire un esempio di metodo in una riforma di strutture giuridiche. La ricerca di equilibrio fra esigenze del controllo democratico ed esigenze degli organi di decisione, fra garanzia ed efficienza, fra diritti della maggioranza e di-

ritti dell'opposizione, fra potere pubblico e partecipazione dei cittadini: i problemi nei quali la vostra Giunta si è imbattuta di volta in volta in questi due anni di lavoro nella sistemazione di ogni istituto del Regolamento, sono infatti le stesse questioni che si pongono per una più generale opera di rinnovamento delle istituzioni.

Di qui la persuasione di avere seguito criteri di lavoro sostanzialmente corretti, la cui adozione potrebbe essere utile e auspicabile anche al di fuori dell'ambito parlamentare.

La felice coincidenza della discussione di questo progetto con le prime riunioni dei consigli regionali, anche questi con problemi aperti di statuto e di regolamento, può rendere ancora più fondata questa prospettiva.

Il metodo di lavoro seguito dalla Giunta ha comportato la rinuncia ad una impostazione di riforma novellistica e l'elaborazione di un testo completamente nuovo. Sebbene infatti molte singole norme del progetto riproducano disposizioni e prassi vigenti, il loro significato dovrà ora essere ricostruito sulla scorta della mutata collocazione, delle nuove interdipendenze, della diversa funzionalità del sistema. La linea ricostruttiva di fondo è stata però sempre quella di una accentuata ricerca di coerenza del nostro codice di lavoro al generale sistema costituzionale.

Chi, in effetti, si fosse assunto il non facile compito di delineare, nel *corpus* stratificato di norme che è l'attuale regolamento della Camera, gli effettivi principi che disciplinano i poteri e le funzioni del Parlamento, si sarebbe accorto che — a parte qualche adeguamento formale, per altro di limitato valore tecnico e sistematico — ben poco di quanto è scritto nella Costituzione repubblicana era stato trasfuso in quelle norme.

Nel 1949 si erano infatti riadottate norme, istituti e soprattutto il sistema di trenta anni prima, non traendosi le dovute conseguenze di un'evoluzione costituzionale caratterizzata dal ruolo organico assunto dai partiti e dai sindacati; dalle profonde trasformazioni derivate dall'esperienza del periodo transitorio: nel CNL, nella Consulta e nella Costituente; dalla posizione nuova assunta dal Parlamento nel sistema di autonomie pubbliche creato dalla Costituzione repubblicana.

Sul piano più strettamente tecnico, si erano accantonati perfino i tentativi compiuti alla Consulta per una nuova maniera di concepire il Regolamento interno di una libera Assemblea.

La constatazione, valida per il 1949, lo è ancor più nel 1970, dopo ventidue anni di esperienza costituzionale repubblicana: ma oggi il nostro compito è certo più agevole rispetto a quanto avrebbe potuto esserlo quello del riformatore della prima legislatura.

In effetti, nonostante quelle deficienze normative, il Parlamento repubblicano ha assolto essenziali funzioni di produzione legislativa, di raccordo dialettico, di sede privilegiata di dibattito nella comunità politica. Ha permesso la maturazione di posizioni e la definizione di teorie istituzionali imperniate sulla scelta parlamentare.

Sicché la Giunta per il Regolamento ha potuto muoversi su un terreno di sostanziale concordanza sul ruolo del Parlamento nel sistema; e ha potuto utilizzare la ricca prassi formalasi materialmente al disopra della disordinata congerie di regole disparate che, formalmente, è ancora il nostro Regolamento.

Oltre che di questa più approfondita coscienza dei valori parlamentari nell'ambito dello Stato italiano, la Giunta ha potuto usufruire anche dei risultati del più generale dibattito istituzionale in corso nel paese. Soprattutto è parso opportuno recepire la più persuasiva critica emersa in tale dibattito: la critica contro la concezione formalistica e autosufficiente delle istituzioni, chiusa ad ogni valutazione della efficienza democratica delle pubbliche strutture in rapporto alle richieste della comunità civile.

Per quanto attiene al Regolamento, ciò si è tradotto nella valorizzazione degli aspetti organizzativi in senso proprio, accanto agli aspetti procedurali di tipo tradizionale, come la disciplina delle discussioni, il mantenimento dell'estremo rimedio dell'ostruzionismo in rapporto al diritto normale della maggioranza di mandare avanti il programma legislativo, il collegamento Commissioni-Assemblea.

In primo luogo, si è cercato di dare all'organizzazione parlamentare un modulo che rispecchi la realtà politica del paese: facendo scaturire le decisioni sul programma e sulle scelte dei lavori parlamentari da un organo collegiale rappresentativo: la conferenza dei presidenti di gruppo.

Nella dialettica propria di tale organo, e nel dialogo che in esso dovrà svolgersi fra governo, maggioranza e opposizione, il paese può ritrovare il senso e lo sviluppo del discorso politico che lo ha impegnato nel momento elettorale e che ha visto definirsi al momento della formazione della compagine governativa.

La Giunta ha ritenuto che preminenti esigenze di chiarezza, in una comunità che soffre per insufficienze di partecipazione anche rispetto allo stesso linguaggio dei processi di decisione politica, debbano consigliare di prospettare al paese programmi parlamentari ben definiti, con scadenze da rispettare, con priorità stabilite.

In tali programmi i cittadini saranno in grado di compiere un agevole raffronto fra il tipo di azione politica che maggioranza e governo portano avanti nel confronto con le opposizioni e quello che era stabilito nel programma di governo e nei vincoli del piano economico.

In secondo luogo, l'attenzione della Giunta si è concentrata sul bisogno di nuove leggi del paese, bisogno attualmente soddisfatto in maniera insufficiente: sia per quantità, a causa delle remore di un procedimento appesantito da evidenti duplicazioni fra Commissioni e Assemblea; sia in qualità, per lo scarso coordinamento della iniziativa legislativa governativa e il disordinato affollarsi di leggi settoriali che crea gravi sconnessioni nell'ordinamento generale anche per l'assenza di una distinzione normativa fra materia regolamentare e materia legislativa; sia per coerenza, a causa della finora mancata operatività, a fini di raccordo della legislazione economica e sociale, del piano economico.

Il progetto cerca di innovare a tale triplice livello: snellendo il procedimento legislativo; creando un meccanismo sia pure facoltativo di coordinamento della produzione legislativa anche in relazione al prossimo esercizio della competenza normativa regionale; rafforzando il riferimento al piano e al bilancio, criterio al quale già la nostra prassi aveva aderito e in favore del quale constano sintomatici richiami della stessa Corte costituzionale.

Si è avvertita, insomma, la necessità di fissare una tendenza di legislazione omogenea con le ragioni di rapidità, di coerenza, di flessibilità che presiedono lo stesso sviluppo del paese.

In uno Stato industriale moderno l'intervento legislativo non può essere fatto sporadico, occasionale e intermittente. L'introduzione nel nostro sistema giuridico del principio di programmazione deve riflettersi nell'ambito dell'ordinamento parlamentare in una organizzazione della produzione legislativa in grado di far fronte ad una domanda normativa qualificata nei tempi e nelle correlazioni.

Il terzo fondamentale orientamento di lavoro della Giunta è consistito nel cercare di

cogliere quelle esigenze di partecipazione che una comunità politica moderna esprime con sempre maggior forza rispetto ai processi estraniati delle tecnostutture pubbliche e private, ai complessi eppur necessari meccanismi delle decisioni pubbliche, agli apparati sempre più ristretti e burocratizzati.

È stata prevalente in Giunta la convinzione che quel tanto di partecipazione politica che è possibile ottenere in uno Stato moderno, subito dopo il momento elettorale, è raggiungibile attraverso una nuova capacità di penetrazione e di comunicatività degli strumenti parlamentari.

La distinzione tradizionale fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, valida in altre situazioni costituzionali e in un diverso contesto dei rapporti fra strati sociali, deve lasciare il campo nel nostro Stato a una diversa visione, basata appunto sull'esigenza di una partecipazione più vasta a fondamento della stessa efficienza istituzionale.

Il punto di discriminazione non è nella misura di strumenti direttamente agibili dal corpo elettorale, ma nella misura in cui lo Stato-apparato sia condizionato dal controllo democratico, dai poteri di indagine, dalla capacità di scelte opzionali alternative: dai poteri, cioè, del Parlamento. Su tali poteri, sulla utilizzazione dei risultati cui la loro esplicazione perviene, può fondarsi un reale e valido concetto di partecipazione popolare alla vita pubblica. Questa partecipazione ovviamente potrà trovare altre vie, formule svariate, aggregazioni legate alle tensioni e agli sviluppi della società civile: ma è indubbio che il pluralismo della nostra comunità, per essere effettivo, deve sempre poter contare infine sulla forza e sulla capacità di controllo del Parlamento sugli apparati pubblici. Senza la percezione di questa essenziale funzione del Parlamento, ogni discorso sulla partecipazione è puramente illusorio.

Il progetto che è al vostro esame si muove decisamente in questa prospettiva. I poteri di sindacato del Parlamento restano ovviamente quelli disegnati dalla Costituzione repubblicana: ma da una visione atomistica di tali poteri, si è cercato di passare ad una loro visione complessiva, ad un coordinamento dei diversi tipi di sindacato nelle Commissioni di merito, ad una effettiva utilizzazione dell'apporto degli organi « ausiliari », come la Corte dei conti e il CNEL. Si spera in tal modo — pur non nascondendosi la necessità di altri interventi normativi a vario livello e di un ammodernamento dell'apparato conoscitivo delle Camere — di stabilire più correnti rap-

porti di informazione e controllo fra l'attività dell'esecutivo e il Parlamento, e la possibilità di recuperare ad un indirizzo politico complessivo la multiforme e dispersiva attività di enti e imprese pubbliche.

Razionalizzando e rendendo più incisive le procedure di informazione, indagine e controllo del Parlamento, la Giunta ritiene dunque che ci si muova sulla via giusta per soddisfare il bisogno di partecipazione politica espresso dalla nostra comunità; per dare al paese la certezza dell'esistenza di un centro di riferimento e di rendiconto di ogni tipo di gestione pubblica. Ogni eccessiva speranza sarebbe certo vana in una materia come questa che ormai da troppo tempo attende un riordinamento profondo e complesso e non tutto attuabile per via regolamentare: tuttavia è dalle Camere che deve provenire la spinta di un effettivo movimento per giungere alla troppe volte promessa « casa di vetro » nello esercizio dei pubblici poteri, tutti e senza eccezione.

Accanto a questa apertura verso le esigenze della società civile — espresse in termini di maggiore e migliore legislazione; di chiarezza e comprensibilità dei rapporti politici e del lavoro che si svolge in Parlamento; di partecipazione politica, nel senso che si è visto, ai meccanismi del potere pubblico — il progetto di nuovo Regolamento vuole essere anche garanzia permanente di corretti rapporti fra forze politicamente contrapposte.

Il Regolamento, espressione di indirizzo costituzionale, non può essere un regolamento « di maggioranza », nel significato giuridico-politico che questo termine assume rispetto ad una formula di governo. La stessa speciale maggioranza richiesta dall'articolo 64 della Costituzione deve essere intesa in questo significato di politica costituzionale: essa rappresenta il *minimum* necessario per la statuzione regolamentare, ma non sarebbe certo « sufficiente » se la norma regolamentare fosse contestata nella sua legittimità dalla restante parte della Camera.

È ovvio che molte norme di questo progetto rappresentano un punto di incontro fra tesi all'origine assai distanti: ma il fatto che si sia raggiunta, salvo per taluni punti particolari, una intesa sull'indirizzo complessivo della riforma e sui singoli istituti, rappresenta, ad avviso dei relatori, un fatto assai importante per la democrazia italiana, e tale da non potersi ridurre a mero significato tecnico.

La sostanziale unione di consensi dei partiti presenti nella Camera intorno ad una ri-

forma istituzionale è un contributo obiettivo alla difesa delle istituzioni parlamentari. Tale difesa sarebbe difatti un vuoto concetto se essa non fosse intesa prima di tutto in uno sforzo continuo di adeguamento, di adattamento, di rinnovamento. Il costume, la prassi, la tradizione sono certo forze endogene da tutelare e salvaguardare in una organizzazione parlamentare: purché esse però siano radicate nel convincimento democratico della loro vitalità e non ridotte a liturgia tralaticia da vecchi regimi.

Sembra ai relatori che l'esperienza politica di questa riforma non debba andare perduta anche davanti all'eventualità di « prove di resistenza » alle quali l'organizzazione parlamentare potrà essere sottoposta.

Maggioranza e opposizioni, pur nella dialettica politica di ogni giorno, devono continuare questo sforzo, che non si conclude con una riforma regolamentare. Ogni giorno il Parlamento rischia di diventare vecchio, di chiudersi verso più dinamici settori dell'organizzazione statale, da un lato, e verso il pluralistico atteggiarsi della società civile, dall'altro: ogni giorno, perciò, ciascuno con le sue forze, è chiamato a battersi per un Parlamento che sia veramente l'Assemblea in cui si riconosca la comunità nazionale e lo strumento primario di partecipazione dei cittadini alla complessiva vita dello Stato.

\* \* \*

A queste generali premesse hanno corrisposto le tre parti nelle quali, secondo un criterio funzionale, si propone di organizzare il nuovo Regolamento della Camera. Qui di seguito saranno illustrati gli orientamenti innovativi che hanno ispirato ciascuna singola parte, rinviandosi invece alle note, che accompagnano l'articolato, l'analisi differenziale delle singole norme rispetto all'attuale Regolamento e alla prassi.

La parte dedicata all'organizzazione e al funzionamento della Camera costituisce per così dire la parte generale del Regolamento. In essa, infatti, oltre agli organi, sono disciplinati i principi strutturali che devono presiedere ogni tipo di discussione e di deliberazione parlamentare, in Assemblea come in Commissione. Rispetto a questa parte, le due successive, dedicate al procedimento legislativo e alle procedure di indirizzo, controllo e informazione, vengono perciò a porsi in un rapporto di specialità: richiamandola ogni

volta che non vi derogino per espressa disposizione.

L'organizzazione della Camera trova sempre nel Presidente il suo organo esponentiale con poteri di moderatore del dibattito e di giudice delle questioni procedurali.

Si è voluto però che la preminenza giuridica dell'organo di vertice della Camera fosse ancorata al consenso politico, elevando sensibilmente i *quorum* necessari per la sua elezione, al fine di preconstituire una piattaforma di investitura assai più ampia delle contingenti maggioranze politiche (art. 4).

Il dato però più rilevante della nuova organizzazione della Camera è certo fornito dal pieno riconoscimento della funzione e dei poteri dei gruppi parlamentari e dei loro presidenti. Si è voluto anzi che questa presa di coscienza di un fenomeno ormai universalmente riconosciuto giungesse sino a configurare la conferenza dei presidenti di gruppo come uno degli organi necessari alla struttura istituzionale della Camera, anche al di là delle attribuzioni specificamente ad esso riconosciute (articolo 13).

Conseguentemente, si è recepita in Regolamento la prassi ormai consolidata di contributi a carico del bilancio della Camera per le spese di funzionamento dei gruppi (articolo 15, comma terzo).

Con questa impostazione, la Giunta ha voluto riconoscere la reale necessità di una Camera organizzata per gruppi e dai gruppi, eliminando tutti gli equivoci normativi — che si risolvevano in appesantimenti funzionali — legati al persistere di concezioni atomistiche, provenienti da superati ordinamenti elettorali e costituzionali.

Tale orientamento di carattere organico non comporta peraltro un deterioramento della posizione giuridica del singolo deputato a vantaggio di oligarchie di partito o di gruppo. Al contrario, mentre si è sempre tutelato il diritto al dissenso da parte del singolo (perfino di fronte all'ipotesi di un accordo unanime dei gruppi: confronta articolo 24) si è creata, con i poteri e l'autonomia anche economica dei gruppi parlamentari, una possibilità di dialettica effettiva fra i gruppi e gli stessi partiti e quindi un più largo spazio per l'esplicazione dei diritti di ciascun deputato nella misura in cui questi si faccia attivo partecipe della vita interna di gruppo.

Per converso, e il punto si deve chiaramente sottolineare, si è giunti alla persuasione che l'esigenza garantista di tutelare l'indipendenza del singolo deputato deve conciliarsi con la esigenza organizzativa fondamentale

di assegnare valore decidente in determinate materie alla volontà politica dei gruppi.

Si tratta di una scelta di chiaro valore democratico: è impensabile infatti che il corpo elettorale — chiamato a votare su definite piattaforme programmatiche, su linee politiche ribadite con la perentorietà e diffusività delle moderne tecniche di propaganda politica — non sia in grado poi di riconoscere, nel concreto funzionamento delle Camere, quelle impostazioni per le quali o contro le quali ha votato.

Di qui la rilevanza del gruppo come soggetto di attività parlamentare e l'attribuzione al presidente di gruppo di poteri rappresentativi e riassuntivi della volontà degli aderenti al gruppo stesso.

Accanto alla numerosa serie di momenti procedurali in cui è prevista l'esplicazione di tali poteri dei presidenti dei gruppi indipendentemente dalla loro consistenza numerica (riconoscendosi sotto questi aspetti piena parità a tutte le posizioni politiche presenti in Parlamento) si pongono momenti sostanziali, il cui rilievo è centrale nella vita della Camera.

Tale, in primo luogo, i momenti della programmazione dei lavori e del calendario che la specifica, che si sono regolati con norme che attendono evidentemente un vaglio sperimentale. Nella sistemazione del progetto, tali atti programmatori scaturiscono essenzialmente dalla contrattazione fra i gruppi i quali, avendo come interlocutore necessario il Governo, sono impegnati, a scadenza temporale definita, a tracciare il quadro organizzativo di base nel quale va collocata tutta la multiforme attività della Camera (articoli 24 e 25).

Si delinea così un meccanismo di funzionamento complessivo che ha in queste premesse giuridicamente vincolanti, almeno nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera, un sicuro termine di riferimento.

In particolare, l'attività delle Commissioni, per la prima volta nell'esperienza repubblicana (considerandosi a parte i buoni e significativi risultati del lavoro congiunto che le Commissioni svolgono nel corso dell'esame del bilancio e del consuntivo statali, dopo la riforma di contabilità del 1964) viene in questo progetto ricondotta ad una logica di coordinamento. Il raggiunto accordo programmatico in sede di conferenza dei presidenti di gruppo creerà infatti per le Commissioni un vincolo all'esecuzione, del quale è destinatario non solo il presidente di ciascuna Commissione (articolo 27, comma secondo) ma l'intero ufficio di presidenza integrato dai rap-

presentanti dei gruppi (articolo 26, comma primo).

Sviluppando cioè, a livello di Commissione, la logica di decisione collegiale che è premessa della programmazione dei lavori, la Giunta ha ritenuto di dovere circoscrivere il potere di formazione dell'ordine del giorno da parte dei presidenti di Commissione, potere sin qui assolutamente libero da vincoli. Ora i vincoli sono di duplice specie: oggettivi, dovendosi i lavori di Commissione, almeno nella parte collegata con il programma generale, conformarsi alle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ratificate dall'Assemblea; soggettivi, in quanto il programma di Commissione, esecutivo del programma generale o anche attinente ad argomenti non compresi in tale documento e nel calendario (articolo 26, comma secondo) viene concordato dall'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi ad esso estranei.

Inoltre, a garanzia del sistema di lavoro programmato, si è previsto, come estrema ipotesi, l'intervento diretto del Presidente della Camera per ristabilire la normalità del coordinamento nel caso di Commissione inottemperante agli obblighi programmatici (articolo 26, comma terzo).

Naturalmente — e la Giunta ovviamente ritiene che non sia questa una prospettiva auspicabile — il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di programma generale determinerebbe il ritorno al tipo di lavoro e di organizzazione che oggi conosciamo.

È ancora da osservare che la decisione della conferenza dei presidenti di gruppo in ordine al programma è produttiva di conseguenze giuridiche non solo sul piano organizzatorio complessivo ma anche su singoli procedimenti ed attività.

Subordinati al programma risultano infatti i meccanismi di inserzione automatica all'ordine del giorno per scadenza di termini (cfr. articolo 82, comma quarto); e può esserlo la adozione di particolari limiti di intervento nelle discussioni legislative (cfr. articolo 84, comma sesto).

In sostanza, il programma dei lavori viene a porsi non solo come parametro essenziale per l'Assemblea e le Commissioni, ma anche per l'impegno personale di ciascun deputato, che potrà finalmente disporre di una serie di riferimenti temporali e materiali attorno a cui organizzare con un minimo di certezza e stabilità la propria attività.

Anche nel perseguimento di quello snellimento procedurale che è stato uno dei temi

di fondo della ricerca della Giunta — e che trova ora espressione in varie norme (dalla adozione di sistemi elettronici nelle votazioni: articolo 50, alla pluralità di sistemi nella discussione legislativa, come oltre si vedrà) — la posizione dei gruppi è decisiva. Si osservi, al riguardo, che le disposizioni dell'articolo 40 sui limiti temporali negli interventi e i drastici poteri di garanzia riconosciuti al Presidente possono trovare nella volontà dei gruppi occasione di deroga.

In questa prima parte, sono ancora da segnalare le norme su due prerogative costituzionali della Camera: la verifica dei poteri e le autorizzazioni a procedere (articoli 17 e 18). Si è preferito proporre due norme-quadro in vista della sollecita emanazione di regolamenti speciali da parte delle relative Giunte; e si è prescritto il principio del contraddittorio come criterio organizzativo di ogni fase delle rispettive procedure. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere, si è adottato un nuovo meccanismo per l'iscrizione all'ordine del giorno della questione non appena scaduti i termini per riferire. Si tratta, com'è noto, di temi sui quali è viva l'attenzione dell'opinione pubblica e sui quali, in sede di elaborazione dei predetti regolamenti speciali, è necessario il massimo rigore di impostazione nel distinguere la sfera legittima e oggettiva delle prerogative dell'organo Camera da ogni possibilità di commistione con il privilegio personale.

Una tempestiva novità è la norma relativa alla Commissione per le questioni regionali (articolo 19): un organo che si propone come il primo interlocutore parlamentare rispetto a quella realtà ancora in fase formativa che sono le regioni. La prassi e leggi speciali definiranno l'effettivo ambito di competenza di tale organo.

\* \* \*

La parte relativa al procedimento legislativo, che ricomprende tutte le attività d'Aula e di Commissione funzionalizzate a tal fine, è il frutto del temperamento di varie e talora antagonistiche esigenze manifestatesi in Giunta.

È emersa, innanzitutto, largamente condivisa, l'esigenza di una maggiore rapidità dell'iter legislativo. Il punto sul quale si è ritenuto di potere più efficacemente lavorare in tal senso è stato il raccordo Commissione referente-Assemblea. La constatazione che la « discussione generale », come tradizionalmente intesa, si risolve molto spesso nella ripetizione integrale delle tesi già esposte in sede di Com-

missione, ha consigliato di ricercare un sistema, per così dire, di riporto riassuntivo in Assemblea dei risultati già conseguiti nell'esame preliminare, senza necessità di duplicare questa fase. Di qui l'abbandono anche terminologico della tradizionale discussione « generale » e la previsione di una discussione sulle linee generali del progetto, riservata ai soli interventi, di 20 minuti ciascuno, dei relatori di maggioranza e di minoranza (articolo 84).

Intenti di snellimento si sono ancora perseguiti attraverso una più elastica disciplina della sede redigente (articolo 97) con la quale si è cercato di superare le remore che si sono frapposte ad una più frequente utilizzazione di questa procedura nelle ultime legislature.

Senonché, di fronte a queste pur diffuse preoccupazioni di abbreviazione dei dibattiti — ovviamente nei limiti consentiti dall'articolo 72 della Costituzione — altre se ne sono contrapposte, e anche esse comprensibili in una comunità politica dalle caratteristiche della nostra, dirette a garantire la discussione più ampia e anche l'estremo ricorso all'ostruzionismo nelle ipotesi di crisi politica imperniata sulla approvazione di determinati progetti di legge.

Dal confronto di queste preoccupazioni è scaturito il principio di affidare sostanzialmente al consenso dei gruppi la scelta delle procedure abbreviate. Si rinvia così in buoni termini al costume parlamentare — che è la parte invisibile ma non certo minore della regolazione materiale della Camera — il compito di consolidare come normale l'*iter* più breve o quello intermedio (cfr. articolo 87) relegando invece nella sfera delle eccezioni il ritorno alle attuali più ampie procedure.

È stata poi portata avanti l'esigenza di assicurare una coerenza alla produzione legislativa del Parlamento con particolare riguardo all'attività deliberante delle Commissioni. Il parametro principale di questo esame di coerenza si è ritenuto di identificare nel programma economico, almeno per la legislazione sociale e di spesa, mentre si è richiesta una specifica attenzione per i problemi di competenza normativa, in relazione all'entrata in funzione delle regioni.

Accogliendo tale orientamento (cfr. articoli 76 e 77) la Giunta si è però fatta carico anche di preoccupazioni contrastanti: preminente quella di non impedire, attraverso l'istituzione di rigidi filtri, sia pure interni alla Camera, l'introduzione di soluzioni legislative che rompano in senso progressivo un assetto giuridico sulla cui insufficienza sono comuni i rilievi.

La conclusione di questo confronto è stata, anche in questo caso, nelle intenzioni della Giunta, di equilibrio fra le opposte esigenze. Mentre in sede referente si è fatto spazio ad esami consultivi che abbracciano del singolo provvedimento gli aspetti di interdipendenza e di coordinamento con il restante lavoro legislativo che le Camere contemporaneamente portano avanti, in sede legislativa si sono limitati i pareri « vincolanti » a quelli già noti nella prassi, salvo l'aggiunta del parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto (articolo 93). D'altra parte, si è cercato di definire il criterio di assegnazione dei progetti di legge in sede deliberante con una formulazione più adeguata alla impostazione dell'articolo 72 della Costituzione, e soprattutto, attribuendo all'Assemblea, con un particolare meccanismo procedurale, la decisione effettiva sulle assegnazioni stesse. Questa accentuata solennità, in senso giuridico-politico, della Commissione in sede legislativa si collega a quelle forme di maggiore pubblicità dei suoi lavori, previste mediante il ricorso a moderne tecniche audiovisive (articolo 66, comma 2).

Un altro proficuo orientamento perseguito dalla Giunta è stato quello della razionalizzazione delle procedure legislative, nell'attuale Regolamento spesso accidentate da inopinati frammenti derivanti da sperimentazioni del periodo statutario.

Le principali sistemazioni hanno riguardato il metodo di discussione e votazione degli articoli, degli emendamenti e degli ordini del giorno: sia risolvendo spinosi problemi di identificazione delle fasi e sub-fasi procedurali (articolo 86); sia introducendo — nella linea già indicata di valorizzazione della sede referente — il principio generale della preventiva presentazione degli emendamenti in Commissione (o comunque al « Comitato dei nove ») prima che ne sia investita l'Assemblea (articolo 87, comma primo); sia individuando nell'ordine del giorno di istruzione al governo uno strumento strettamente accessorio al testo legislativo cui si riferisce e traendo da tale classificazione le dovute conseguenze circa il momento di discussione e votazione (articolo 89).

In una visione di razionalizzazione del lavoro legislativo, travalicante questa volta l'arco della legislatura, si inquadra la proposta così detta della « continuità legislativa ». Il senso di tale proposta è noto: impedire che si disperda, per effetto di una « decadenza » — sul cui esatto significato e sulla cui necessità vi sono forti dissensi in dottrina, ma verificatasi nelle prime quattro

legislature repubblicane — tutto un patrimonio di studi e di accordi su certe leggi di maggiore rilievo e che richiedono una più ponderosa fase istruttoria. Sono note anche le critiche, preoccupate di salvaguardare in ogni caso la volontà politica delle Camere neo-elette e quindi la possibilità di radicali svolte di soluzione in ordine ai problemi rimasti aperti.

La proposta della Giunta, che evita di intramettersi in una disputa dottrinale che non le compete, innova nella situazione di fatto esistente, consentendo l'abbreviazione dell'esame istruttorio per quei progetti che riproducono testi già approvati nella vecchia legislatura. Rimane così salva la possibilità di modificazioni; ma si elimina, in virtù del termine assai ridotto concesso per l'esame preliminare, tutta una fase di possibili ritardi. In tale modo e in questo senso potrà dirsi continua l'opera del Parlamento, escludendo la immagine, assolutamente impopolare, di una eterna fatica di Sisifo su certe grandi riforme.

Già si è indicato, nel programma, il sistema di razionalizzazione dell'iniziativa legislativa; qui si deve far menzione delle particolari condizioni di esame fatte per talune iniziative che, provenendo dall'esterno: iniziativa popolare, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; o nate in sedi interne qualificate, come le Commissioni o i gruppi, sono sembrate meritevoli, di per sé, di un accelerato esame della Camera, fermo sempre il quadro programmatico nel quale devono, come tutte le altre iniziative, inserirsi (articoli 78 e 82, comma secondo). Per l'iniziativa popolare l'ultimo comma dell'articolo 103 prevede la riassunzione *ope legis* nella nuova legislatura, sia ai fini di continuità, se ne ricorrono i presupposti, sia ai fini del normale esame in sede referente o legislativa.

Speciale menzione, in questa seconda parte, merita infine la norma che regola il seguito nella Camera delle sentenze della Corte costituzionale (articolo 104). Si è voluta inserire questa disposizione nella parte riguardante il procedimento legislativo, ad indicare l'intima connessione che deve stabilirsi tra l'opera del supremo organo di garanzia costituzionale e un'attività normativa della Camera che, ove se ne ravvisi la necessità, sollecitamente colmi i vuoti derivanti dalle sentenze dichiarative di illegittimità e sia avvertita delle sollecitazioni e dei preavvisi spesso inseriti in sentenze interpretative della Corte. In questo modo l'organizzazione

interna della Camera intende porsi nelle condizioni di provvedere « nelle forme costituzionali » secondo il precetto dell'articolo 136 della Costituzione.

\* \* \*

La terza ed ultima parte del progetto, dedicata alle procedure di indirizzo, controllo e informazioni, definisce una serie assai ricca di collegamenti fra Governo e Camera, fra Camera e pubblica amministrazione, fra Camera e suoi ausiliari costituzionali (Corte dei conti e CNEL), fra Camera e organismi internazionali, fra Camera e società civile.

Collegando questi momenti, la Giunta ha cercato di costruire una organizzazione parlamentare aperta al flusso delle informazioni; capace di consentire l'espressione differenziata degli orientamenti politici in relazione ai multiformi settori di intervento pubblico; idonea ad esercitare sul Governo, nel rispetto delle reciproche funzioni costituzionali, una azione di controllo globale o continua, valutativa del rendimento complessivo dell'azione governativa nei vari campi, più che preoccupata di singole e marginali vicende.

L'adesione della Giunta a questa impostazione — che è nuova soprattutto per il legame che stabilisce fra le diverse fasi di informazione, controllo e indirizzo — va sottolineata come coscienza che un'azione politica, di maggioranza o di opposizione, è ormai indispensabile in termini di chiusura burocratica e di potere. Il segno della maturazione di una democrazia è anche sicuramente fornito dalla maniera in cui si definiscono in Parlamento i rapporti con Governo e pubblica amministrazione, da una parte, e con i cittadini, dall'altra, superando vecchie e paralizzanti barriere.

Che questa visione sia stata fatta propria dalla Giunta è segno di consapevolezza che un Parlamento in grado di seguire attentamente l'azione del governo, rappresenta anche la migliore garanzia democratica di un'attività governativa efficiente, continua, attenta alle tensioni che le Camere, in osmosi con il paese, esprimono.

Nella concreta proposta normativa della Giunta, spicca una preminente esigenza organizzativa: quella di sottrarre la verifica, che il Parlamento deve effettuare sull'attività degli altri centri di potere pubblico, alle caratteristiche di casualità, episodicità, provvisorietà che attualmente la connotano.

È diretto a invertire la tendenza, nel senso della continuità e periodicità, il deferimen-



to alle Commissioni — che potranno istituire nel loro ambito comitati *ad hoc* (cfr. art. 23, quarto comma) — dell'incarico di vagliare tutto il materiale che per settori di competenza ad esse affluisce (relazioni governative o di altri organi, articolo 120; informazioni e relazioni della Corte dei conti: art. 143 e 144; decreti registrati con riserva: art. 145; oltre tutta l'informazione che proviene alla Camera da fonti disparate e la cui regolazione costituisce un problema legislativo aperto).

La preconstituzione di un tale centro di riferimento dell'attività genericamente ispettiva, rende utilizzabile tutta una serie di dati: specie quelli connessi alle fasi di elaborazione e di esecuzione del programma economico nazionale; alla valutazione dell'azione del governo e della pubblica amministrazione, al di là delle risultanze contabili e di bilancio; alla verifica di ottemperanza ai documenti programmatici dell'azione imprenditoriale pubblica.

Una garanzia ulteriore, all'interno di questo incardinamento nella sede di Commissione, dell'ispezione parlamentare generale, è stata vista nella introduzione di una vera e propria riserva di tempo per questo tipo di controllo. L'articolo 115 dispone infatti che nel periodo nel quale le Commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna di esse potrà essere convocata in sede legislativa.

Questa valorizzazione della sede di Commissione doveva di per sé condurre all'individuazione di un nuovo strumento idoneo a consentire alle Commissioni l'espressione del loro giudizio di controllo, ovvero la manifestazione di un indirizzo in ordine alla materia esaminata. Tale strumento è la « risoluzione » (articolo 113) il cui *nomen juris* viene ora esteso anche al vecchio « ordine del giorno » conclusivo di dibattiti in Assemblea (cfr. articolo 114) ma la cui novità sostanziale è nella utilizzazione come documento di deliberazione in Commissione.

In tal modo, con questo nuovo istituto, si evita l'affollamento in Aula delle questioni di politica settoriale; si consente una più frequente verifica dell'azione delle varie branche amministrative; e si creano occasioni di stimolo e, in definitiva, di rinverimento dell'azione governativa.

Naturalmente una severa garanzia è stata posta ad impedire il travalicamento degli indirizzi di settore nella sfera di politica generale per cui il Governo è responsabile soltanto davanti all'Assemblea. Si stabilisce, infatti, — con meccanismo paragonabile a quello della

rimessione in Aula *ex* articolo 72 della Costituzione — la possibilità per il rappresentante del Governo di impedire la votazione in Commissione di una proposta di risoluzione, trasferendo la questione all'Assemblea.

È da osservare, d'altra parte, che l'effettività delle risoluzioni viene salvaguardata mediante la previsione di un particolare sindacato sulla loro attuazione da parte del Governo (articolo 139, comma terzo).

Si deve però notare che non tutta l'attività di verifica e di indagine in Commissione ha sbocco obbligato in una risoluzione. Al contrario, si è cercato di differenziare gli esiti delle diverse procedure, prevedendo: per taluni casi (specificamente a conclusione di indagini conoscitive: cfr. articolo 140) la semplice approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti; in altri (e sono i più numerosi) l'adozione alternativa di un documento referente o di una risoluzione, a seconda che l'esame della questione sia condotto nello stesso periodo di esame del bilancio e del rendiconto — e quindi le conclusioni debbano confluire nelle relazioni per la Assemblea — ovvero in diverso periodo (cfr. articolo 144); in altri casi infine (specificamente a conclusione dei dibattiti preventivi sulle materie comunitarie: cfr. articolo 122, primo comma) si esclude la stessa possibilità di adottare una risoluzione.

Come si è accennato, il momento temporale nel quale le procedure di indirizzo e di indagine trovano la loro più organica sistemazione è quello della discussione del bilancio e del rendiconto, che ora il progetto lega intimamente (articolo 115) all'esame dei documenti relativi alla politica economica nazionale, cioè di quella serie di atti programmatici o consuntivi la cui presentazione dovrà essere disciplinata in maniera completa dalla legge sulle procedure del piano.

Questo legame, nella valutazione parlamentare, del bilancio con il programma nazionale è ancora sottolineato dalla disposizione dell'articolo 119, comma secondo, che riserva la discussione sulle linee generali del bilancio ad interventi concernenti l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

Non vi è dubbio, a giudizio della Giunta, che questa visione globale dell'attività di sindacato e di indirizzo — organizzata con la continuità e la specializzazione proprie della sede di Commissione, ma che trova nell'occasione annuale del bilancio e della verifica di piano un impegnativo riporto in Assemblea — debba

essere quella dominante per un parlamento moderno.

Tuttavia, non può trascurarsi la gamma di quegli strumenti ispettivi, vecchi e nuovi, che pur avendo una portata particolare, assicurano il puntuale intervento parlamentare nelle vicende del paese.

In tale direzione è da segnalare, recepita da una prassi recente ma già ricca di esperienze e di buoni risultati, la regolazione delle indagini conoscitive (art. 140). Si tratta, come è noto, di uno dei più agili strumenti utilizzabili per stabilire un contatto immediato fra la Camera e le più svariate categorie di cittadini.

Proprio per favorirne la più ampia funzionalità si è prescelta una struttura assai elastica dell'istituto, fissandone le caratteristiche fondamentali di strumento meramente acquisitivo di notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera. Si tratta, perciò, di uno strumento distinto dalla inchiesta parlamentare (articolo 121 e segg.) in quanto progettato e deciso nell'ambito di una o più Commissioni permanenti, previa intesa con il Presidente della Camera, e non dall'Assemblea e quindi al di fuori della sfera dei poteri attribuiti dall'art. 82 Cost.; e distinto altresì dalla così detta « sede politica » (art. 139), in quanto pluridirezionale e non rivolto esclusivamente, come questa, al governo e alla pubblica amministrazione.

Accanto a questo nuovo istituto dell'indagine conoscitiva e all'arricchimento della « sede politica », con una maggiore apertura dell'ispezione parlamentare verso la pubblica amministrazione, sono da annoverare novità riguardanti più tradizionali strumenti ispettivi.

Per le interrogazioni orali e le interpellanze, viene introdotto un automatismo di inserzione all'ordine del giorno delle sedute, trascorso un certo termine dalla loro presentazione (articoli 129, comma terzo, e 133). Per le interrogazioni a risposta scritta, lo scadere del termine comporta la trasformazione automatica in interrogazione a risposta orale (art. 130).

L'innovazione più rilevante concerne però la possibilità di discutere le interrogazioni in sede di Commissione (articolo 129): formula che si spera contribuisca, oltre che all'esaurimento in Commissione delle molte questioni aventi mero carattere settoriale, al consolidarsi di procedure rapide e informali di dialogo fra parlamentari e Governo.

Alla sfera ispettiva si collegano le procedure di acquisizione indiretta di dati, notizie

e giudizi tecnici, attraverso l'ausilio della Corte dei conti e del CNEL.

Per la magistratura di controllo è da segnalare — accanto alla previsione di apposite procedure di esame delle relazioni della Corte sugli enti sovvenzionati (articolo 144) e dei decreti registrati con riserva (articolo 145) — la possibilità data a dieci deputati, un presidente di gruppo o un presidente di Commissione di avanzare, tramite il Presidente della Camera, richiesta alla Corte di informazioni, chiarimenti e documenti: nell'ambito, ovviamente, dei poteri ad essa attribuiti dalla legge (articolo 143). Si tratta di un rapporto diretto che in tal modo si viene a stabilire fra la Camera, attraverso il suo Presidente, e il suo principale organo ausiliario: rapporto che dovrebbe avere riflessi anche nell'organizzazione interna dei rispettivi uffici.

Per il CNEL, oltre a una più ampia possibilità di ricorso al suo apporto consultivo (articolo 141) è introdotta la previsione di un affidamento a quell'organo di indagini conoscitive, ogni volta evidentemente che ciò si riveli opportuno per la materia da studiare e per l'economia dei lavori della Camera (articolo 142).

La rete crescente di rapporti internazionali e l'integrazione del nostro paese nella Comunità europea, creano per il Parlamento problemi giuridici assai delicati di adeguamento funzionale. Il progetto dedica a questi problemi alcune disposizioni, pur nella consapevolezza della fluidità della materia e quindi della probabile necessità di revisione a tempo non lungo.

I due punti principali concernono il sindacato sull'attività di governo in sede comunitaria e la necessità di adeguamento della nostra legislazione ai principi normativi introdotti con le procedure sopranazionali proprie della Comunità.

Per la prima questione, l'articolo 122, primo comma, prevede — accogliendo una impostazione propria di altri ordinamenti della Comunità — un dibattito preventivo limitato ad un oratore per gruppo. Tale dibattito ha però un mero carattere di reciproca informazione e non può concludersi, come già si è accennato, con la votazione di documenti. Per l'altra questione, l'articolo 123 prevede una procedura per l'attivazione degli opportuni interventi di adeguamento normativo.

Nella definizione delle procedure di indirizzo, la Giunta ha affrontato il contrastato tema della questione di fiducia con una formulazione che introduce taluni correttivi alla prassi vigente (articolo 112).

\* \* \*

Sono queste le linee fondamentali del progetto di nuovo Regolamento della Camera che, a nome della Giunta, abbiamo l'onore di sottoporre all'Assemblea. In una nuova sistemazione organica di istituti tradizionali e di procedure non ancora collaudate, nessuno si illude di potere preventivamente escludere il manifestarsi di imperfezioni che l'applicazione rileverà e l'esperienza indurrà a correggere.

Al di là di questa dovuta riserva, pare però di potere ancora sottolineare, introducendo il dibattito in Aula su questo progetto, il preminente significato politico-costituzionale di una riforma, che ha visto forze politiche, in ogni altro campo duramente contrapposte, convenire nella consapevolezza del valore del Parlamento come sede comune di incontri e scontri civili.

BOZZI, LUZZATTO, ROGNONI, *Relatori.*

PAGINA BIANCA

**I.**

**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA**

PAGINA BIANCA

I. — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA

CAPO I. — *Disposizioni preliminari* (artt. 1-3).

CAPO II. — *Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo* (artt. 4-13).

CAPO III. — *Dei Gruppi parlamentari* (artt. 14-15).

CAPO IV. — *Delle Giunte* (artt. 16-18).

CAPO V. — *Della Commissione per le questioni regionali* (art. 19).

CAPO VI. — *Delle Commissioni permanenti* (articoli 20-23).

CAPO VII. — *Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni* (artt. 24-29).

CAPO VIII. — *Delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere riunite* (artt. 30-36).

CAPO IX. — *Della discussione* (artt. 37-46).

CAPO X. — *Del numero legale e delle deliberazioni* (artt. 47-49).

CAPO XI. — *Delle votazioni* (artt. 50-58).

CAPO XII. — *Dell'ordine delle sedute* (artt. 59-63).

CAPO XIII. — *Della pubblicità dei lavori* (articoli 64-66).

CAPO XIV. — *Del bilancio della Camera* (art. 67).

CAPO XV. — *Degli Uffici della Camera* (art. 68).

PAGINA BIANCA



PROGETTO  
DI NUOVO REGOLAMENTO

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## ART. 1.

All'atto della proclamazione, i deputati entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni.

## ART. 2.

1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori, secondo il criterio previsto dal comma precedente. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

## ART. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio, il Presidente, se occorre, proclama eletti deputati i candidati che subentrano agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, costituita dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

NOTE  
DEI RELATORI

*La formula intende semplificare, senza nulla innovare nella sostanza, la dizione dell'attuale articolo 1.*

*La norma racchiude in unico contesto le disposizioni degli attuali articoli 2 e 3 relativi alla costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza. A parte modifiche di pura forma, si è ridotto a quattro il numero dei Segretari provvisori (pari alla metà del numero ordinario) e si è precisato, nell'anzianità — cronologica — di elezione alla carica di Vicepresidente, il criterio di precedenza per la scelta del Presidente provvisorio (a parità di anzianità fra i Vicepresidenti, prevale il maggior numero di voti riportati).*

*Si tratta di una disposizione nuova, per altro già sperimentata al Senato, diretta a consentire la partecipazione ai primi atti della Camera di tutti i deputati, compresi coloro la cui proclamazione non è ancora avvenuta a causa del meccanismo elettorale delle opzioni. Nell'ultima parte del primo comma si salvaguarda, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati, la posizione del deputato optante fra più collegi.*

CAPO II.

DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4.

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5.

1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma successivo, il Presidente promuove le opportune intese fra i Gruppi.

3. Per le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto subito da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

*La norma introduce più elevati quorum di maggioranza per l'elezione del Presidente della Camera nei primi due scrutini. La disposizione mira a consentire, ricorrendone le condizioni politiche, la formazione intorno ad una candidatura presidenziale, di uno schieramento parlamentare più largo di quello necessario per la fiducia al Governo.*

*I commi 1 e 3 riproducono nella sostanza l'attuale articolo 5. Il comma 2 intende garantire la partecipazione all'Ufficio di Presidenza di tutti i Gruppi in relazione alla somma di nuove attribuzioni ad essi spettanti e, in particolare, per il compito di cui al successivo articolo 12. Circa il numero dei membri dell'Ufficio di Presidenza vi è stata riserva da parte di alcuni membri della Giunta.*

*L'articolo riproduce con modifiche di pura forma l'attuale articolo 6.*

## ART. 7.

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari.

2. Il Presidente della Camera informa il Presidente della Repubblica e il Senato della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

## ART. 8.

1. Il Presidente rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il Regolamento. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

## ART. 9.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. A tal fine essi possono essere convocati dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno.

## ART. 10.

1. I Questori garantiscono collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

## ART. 11.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a

*Nel primo comma si è voluto espressamente indicare la composizione dell'Ufficio definitivo di Presidenza. Il secondo comma è identico nella sostanza al vigente articolo 7.*

*La norma corrisponde alla sostanza dell'attuale articolo 10, del quale riformula il contenuto, delineando: al primo comma, le funzioni presidenziali che attengono all'organizzazione complessiva della Camera; al secondo comma, le funzioni relative alla disciplina delle discussioni e delle votazioni.*

*Rispetto all'attuale articolo 11, la norma sottolinea l'apporto di stretta collaborazione che può essere richiesto ai quattro Vicepresidenti dal Presidente della Camera. A quest'ultimo competerà inoltre la designazione del Vicepresidente di volta in volta incaricato di sostituirlo.*

*L'articolo detta una disciplina adeguata al rilevante ruolo assunto dai Questori nell'organizzazione interna della Camera. In particolare, si recepisce in Regolamento il principio della collegialità delle funzioni esplicate dai Questori e ad essi si attribuisce espressamente il compito di predisporre il preventivo e il consuntivo della gestione finanziaria della Camera.*

*La norma riformula l'attuale articolo 12, eliminando, per constatata desuetudine, il riferimento alle competenze relative ai testi dei progetti di legge approvati.*

parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

## ART. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vi esercita la vigilanza attraverso un apposito Comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nell'ambito del Palazzo della Camera.

4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61.

5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla riunione della nuova Camera.

## ART. 13.

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qual volta lo ritenga utile o su richiesta

*Si riuniscono in questo articolo, con nuova formulazione, le competenze dell'Ufficio di Presidenza della Camera, che nell'attuale Regolamento risultavano sparse in varie disposizioni (cfr. articoli 14, 27 comma 5, 142-146, 147).*

*Sono inoltre espressamente specificate le attribuzioni relative alla presentazione all'Assemblea del preventivo e del consuntivo finanziario predisposti dai Questori nonché alla disciplina delle condizioni di ammissibilità degli estranei nel Palazzo della Camera.*

*La norma, che recepisce l'esperienza compiuta con l'introduzione nel 1950 del vigente articolo 13-bis, colloca, usando una formula-*

di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari.

### CAPO III.

#### DEI GRUPPI PARLAMENTARI

##### ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal terzo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

##### ART. 15.

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresiden-

*zione di carattere generale, la Conferenza dei Capigruppo fra gli organi di vertice della Camera, con funzioni ulteriori rispetto a quelle puntualizzate negli articoli 24 e seguenti del presente progetto.*

*La norma riproduce, in un testo semplificato, modificato e diversamente ordinato, lo attuale articolo 26. Le variazioni di maggior rilievo riguardano: a) l'eliminazione dal contesto dell'articolo della dizione « gruppo politico » in contrapposto a « gruppo parlamentare », riconoscendosi soltanto quest'ultima figura collegiale come centro d'imputazione di attività nell'ordinamento della Camera; b) la conseguente soppressione dell'attuale terzo comma dell'articolo 26, ritenuto superfluo, in relazione al primo comma del presente articolo, ed equivoco per la indeterminatezza della nozione di « affinità » in esso richiamata; c) la richiesta — per la costituzione di Gruppi parlamentari con meno di venti iscritti, fatta salva la necessità dell'esistenza di un partito organizzato nel paese — della presentazione di liste in venti collegi e non più nella totalità come finora disposto, quale elemento sintomatico della organizzazione a carattere nazionale.*

*Sul secondo comma è stata espressa in Giunta una riserva, ritenendosi preferibile, anche per questa ipotesi derogatoria, la fissazione di un numero minimo di membri per la costituzione.*

*La norma traccia in linee essenziali la struttura del Gruppo parlamentare, che, ricevendo l'ormai consolidata prassi costituzionale, configura come istituzione permanente, operante anche al di fuori del mero collegamento strumentale per la formazione delle Commissioni (di cui all'attuale articolo 27 in riferimento al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione).*

denti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica, anche di volta in volta, il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida in caso di assenza o impedimento del proprio presidente l'esercizio delle funzioni a questo attribuite dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

#### CAPO IV.

#### DELLE GIUNTE

#### ART. 16.

1. La Giunta per il regolamento della Camera è costituita da dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera il quale, udito il parere della Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

2. Alla Giunta stessa è deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo ed eventualmente la soluzione dei conflitti di competenze fra le Commissioni.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostra necessarie.

4. Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*In tale nuova prospettiva, al secondo comma, assume un particolare rilievo per l'organizzazione complessiva della Camera, la designazione degli organi direttivi di Gruppo; nel terzo comma si assicurano, sul piano amministrativo e finanziario, le effettive condizioni per il pratico funzionamento dei Gruppi stessi.*

*Si sono riassunte in un solo contesto, con modificazioni, le disposizioni relative alla composizione e alle funzioni della Giunta per il regolamento, finora contenute negli articoli 8 e 15.*

*Fermo il numero base di dieci deputati, si è dettato un criterio più elastico per la composizione della Giunta, in ragione di esigenze di rappresentatività difficilmente predeterminabili.*

## ART. 17.

1. La Giunta delle elezioni è costituita da trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Camera, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

## ART. 18.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è costituita da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, deve invitare il deputato interessato a fornire chiarimenti se egli lo ritenga opportuno.

*L'articolo rifonde in unico testo, semplificato e modificato, le disposizioni finora sparse nell'articolo 8 e nell'intero Capo V (articoli 16-25) dell'attuale Regolamento.*

*La minuta disciplina del procedimento di verifica è deferita al regolamento interno della Giunta delle elezioni; la presente norma si preoccupa peraltro di stabilire, quali principi non derogabili dalla normativa d'attuazione, quelli del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, della pubblicità.*

*Per la validità di tale regolamento interno, adottato dalla Giunta delle elezioni, è necessaria, previo esame della Giunta per il regolamento, l'approvazione dell'Assemblea, con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche al Regolamento della Camera.*

*La norma intende tracciare una disciplina organica della materia delle autorizzazioni a procedere, fin qui regolata in maniera assai frammentaria dagli attuali articoli 8 e 42.*

*A tale scopo, il comma terzo contiene una clausola di rinvio — analoga a quella prevista dalla norma sulla Giunta delle elezioni — ad un regolamento interno destinato a disciplinare le fasi del procedimento ed i rapporti con autorità esterne. Nell'ultima parte del primo comma si è peraltro espressamente stabilito, come principio per la normativa d'attuazione, la convocazione "a chiarimento" del deputato interessato:*

*Per quanto riguarda il delicato problema dei termini di esame delle richieste di auto-*

2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui si è constatata la scadenza del termine.

3. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16.

4. Se la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato.

#### CAPO V.

#### DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI REGIONALI

#### ART. 19.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i quindici deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge approvata da un Consiglio regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

*rizzazione, il presente articolo — tenuta presente la desuetudine del meccanismo previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 — intende dettare una disciplina più adeguata alle esigenze manifestatesi nella pratica.*

*È pertanto previsto un termine normale d'esame di trenta giorni, suscettibile di proroga su esplicita richiesta della Giunta. Scaduti i termini, e a domanda di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, il Presidente della Camera è tenuto ad iscrivere senz'altro la questione all'ordine del giorno.*

*Nel quarto comma — a seguito di intese con la Giunta per il regolamento del Senato — si è disciplinata l'ipotesi di autorizzazione a procedere richiesta per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative.*

*Si introduce la disciplina per la nomina e il funzionamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione.*

*Si recepiscono (primo comma) le modalità di nomina della Commissione, già seguite dalle due Camere nella prima attuazione dell'istituto. Si prevede inoltre (secondo comma) l'attribuzione alla Commissione di una funzione consultiva per le questioni di merito sulla legislazione regionale, di cui all'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione, ferma restando la decisione della questione da parte dell'Assemblea su relazione della Commissione competente della Camera.*



## CAPO VI.

## DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

## ART. 20.

1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti in queste, sulla base delle proposte dei Gruppi, dal Presidente della Camera in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea fra i Gruppi parlamentari stessi.

3. Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti ad altra Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso concessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione che ha richiesto il parere.

6. Deputati appartenenti allo stesso Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

*La norma disciplina organicamente la composizione delle Commissioni permanenti e le varie ipotesi di sostituzione in esse fra deputati appartenenti allo stesso Gruppo (materie fin qui regolate dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, dall'articolo 28 e dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29).*

*Le modifiche principali riguardano: a) il divieto assoluto di sostituzione quando la Commissione è chiamata ad esprimere pareri, divieto giustificato dall'intento di evitare che deputati della Commissione che ha richiesto il parere possano sostituire colleghi di gruppo nella formazione del parere medesimo; b) ammissione della facoltà di sostituzione, sia ad rem sia per seduta, anche in sede legislativa (contro l'attuale divieto di cui all'articolo 28, comma 4); c) indicazione del presidente della Commissione (in luogo del Presidente della Camera, cfr. attuale articolo 28, comma 2), quale destinatario in ogni caso dell'avviso di sostituzione, regolato al comma 4.*

*Sono stati soppressi, in quanto ritenuti piuttosto pertinenti a materia di istruzioni presidenziali, i commi 2 e 4 dell'articolo 29.*

ART. 21.

1. Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, fra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; a parità di voti si applica il comma precedente.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 22.

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale.

*Il primo comma riproduce il comma quarto dell'attuale articolo 27. I commi 2, 3 e 4 disciplinano il procedimento per l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione, recependo la prassi consolidata. L'ultimo comma riproduce il primo comma del vigente articolo 29.*

*La norma è stata introdotta allo scopo di definire le attribuzioni dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare.*

*Di particolare rilievo è la previsione della convocazione dei rappresentanti designati in ciascuna Commissione dai Gruppi: tale disposizione è volta a consentire un contatto fra il presidente della Commissione e i Gruppi non rappresentati nell'ufficio di presidenza, anche al di fuori dell'ipotesi della organizzazione dei lavori (articolo 26) dove tale contatto è previsto istituzionalmente.*

## ART. 23.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari costituzionali - Ordinamento generale dello Stato - Regioni, province e comuni.
- II. — Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- III. — Affari esteri e della Comunità europea - Commercio con l'estero.
- IV. — Giustizia.
- V. — Bilancio e programmazione.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Difesa.
- VIII. — Istruzione e belle arti - Ricerca scientifica - Spettacolo - Attività sportive.
- IX. — Lavori pubblici.
- X. — Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.
- XI. — Agricoltura e foreste.
- XII. — Industria - Partecipazioni statali - Commercio - Artigianato - Turismo.
- XIII. — Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione - Emigrazione.
- XIV. — Igiene e sanità pubblica.

2. La Camera può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 97. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni conoscitive, di controllo e di indirizzo, secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

*Rispetto all'attuale distribuzione di competenze fra le Commissioni permanenti la norma introduce le seguenti principali modifiche:*

a) La Commissione affari costituzionali *acquista una competenza generale sulle autonomie locali (regioni, province, comuni); assume poteri consultivi in relazione ai problemi di competenza normativa e alle questioni di legislazione generale dello Stato (cfr. articolo 77 seguente); perde la disciplina generale del rapporto di pubblico impiego (che passa alla II Commissione Interni);*

b) La Commissione affari interni, *oltre alle modifiche segnalate sub a), sub e) e sub f), perde la generica competenza in materia di « enti pubblici », in quanto le questioni riguardanti gli enti pubblici territoriali sono attribuite alla I Commissione, mentre per le altre categorie di enti pubblici, si intende (cfr. ad esempio il seguente articolo 144) che le relative questioni sono attribuite alle singole Commissioni competenti per materia;*

c) *per la Commissione affari esteri, si è fatta specifica menzione delle questioni concernenti la Comunità europea, nello intento di sottolinearne gli aspetti differenziali rispetto alla politica internazionale generale. Per gli affari comunitari, per altro, la competenza della III Commissione va coordinata, secondo direttive del Presidente della Camera, con quelle delle singole Commissioni e della Commissione speciale prevista dall'articolo 122, secondo comma (cfr. anche articoli 121 e 123).*

*Inoltre la Commissione esteri perde la materia dell'emigrazione, attribuita alla Commissione lavoro, mentre acquista la competenza in materia di commercio con l'estero, sottratta alla XII Commissione industria;*

d) *La Commissione bilancio acquista la competenza generale in materia di programmazione, del resto già esercitata in via di prassi, mentre perde la competenza in materia di partecipazioni statali, che viene attribuita alla XII Commissione industria;*

e) *alla Commissione istruzione sono attribuite specifiche competenze in relazione ai settori della ricerca scientifica, dello spettacolo e delle attività sportive, in ragione dei valori culturali ed educativi inerenti a tali materie;*

f) *in relazione all'esigenza di avere una valutazione unitaria dell'andamento dei fatti produttivi sia nel settore pubblico che in*

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chiede, entro la seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

## CAPO VII.

### DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

#### ART. 24.

1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante.

3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea e ai presidenti delle Commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discutere, l'Assemblea decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

*quello privato, la Giunta è addivenuta alla proposta di attribuire alla XII Commissione industria competenza anche in materia di partecipazioni statali; alla Commissione industria si è altresì attribuita competenza in materia turistica per i riflessi industriali o artigianali che ha questo settore.*

*Circa la XI Commissione agricoltura, la Giunta ne propone il mantenimento solo in via provvisoria, sino al momento della piena assunzione da parte delle regioni delle competenze ad esse spettanti in materia agricola.*

*Nella presente norma sono ancora da segnalare: al comma terzo, la classificazione dei vari tipi di attività funzionali delle Commissioni e, al comma quarto, la previsione generale di una struttura delle Commissioni ripartita per Comitati.*

*La norma introduce come criterio generale di organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, quello della programmazione per periodi di tempo che si possono estendere fino a tre mesi.*

*Il programma dei lavori è stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e ratificato dall'Assemblea. Esso è impegnativo sia per il Presidente della Camera sia per le Commissioni, funzionando da parametro di riferimento per i rispettivi poteri di fissazione degli ordini del giorno delle sedute.*

*Considerata la grande importanza della decisione programmatica per l'intero funzionamento della Camera, si è stabilito che condizione del programma sia il raggiungimento dell'unanimità fra i presidenti dei Gruppi parlamentari. (In mancanza di tale requisito, come precisa il quinto comma, l'organizzazione dei lavori procederà, salvo le modifiche di cui all'articolo 27 del progetto, secondo il modulo attuale).*

4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di Gruppo.

5. In caso di mancato accordo si applica il primo comma dell'articolo 27.

ART. 25.

1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi assistere un proprio rappresentante.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che ne rendano impossibile l'attuazione anche in parte.

3. Il calendario adottato ai sensi dei commi precedenti è stampato e distribuito.

4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate da un presidente di Gruppo.

ART. 26.

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 24 e 25. A tal fine il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione.

2. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

*Si è peraltro garantito anche il diritto al dissenso dalla decisione dei Gruppi, diritto che può esercitarsi in Assemblea da parte di qualunque singolo deputato che può promuovere apposito dibattito. Una deliberazione dell'Assemblea difforme dai risultati raggiunti in seno alla Conferenza dei presidenti di Gruppo dovrebbe ovviamente determinare una riconvocazione di questo organo da parte del Presidente della Camera.*

*Disciplinando l'attività successiva all'approvazione del programma, l'articolo prevede la formazione di uno specifico documento d'attuazione, il calendario quindicinale.*

*Il calendario è stabilito in una riunione di rappresentanti dei Gruppi e viene reso noto ai deputati mediante la stampa e la distribuzione. Nell'ipotesi che non si raggiunga accordo fra i rappresentanti dei Gruppi, sulle varie proposte, che il Presidente provvederà a comunicare, l'Assemblea decide nell'ambito e nel rispetto del programma precedentemente approvato.*

*La norma introduce un organico collegamento tra programma e calendario generali della Camera, da una parte, e ordine dei lavori delle Commissioni parlamentari, dall'altra.*

*Tale collegamento è assicurato sia prescrivendo, al primo comma, un obbligo di conformità per l'ufficio di presidenza della Commissione (che delibera di intesa con i rappresentanti dei Gruppi); sia prevedendo, al terzo comma, ipotesi di interventi sanzionatori del Presidente della Camera per il caso di inottemperanza.*

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

ART. 27.

1. Il Presidente della Camera o della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83. Se vi è discussione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano sentito un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori della Camera e della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso l'ultima parte del comma precedente.

ART. 28.

1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

*Rimane, per altro, disponibile alla Commissione uno spazio di libera organizzazione dei propri lavori per gli argomenti non compresi nel programma e nel calendario generali: le determinazioni relative saranno adottate dall'ufficio di presidenza della Commissione d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi (secondo comma).*

*L'articolo disciplina il potere di formazione dell'ordine del giorno delle sedute, spettante al Presidente della Camera e ai presidenti delle singole Commissioni.*

*Tale potere, nel caso in cui sia stata stabilita secondo le procedure previste dagli articoli precedenti l'organizzazione dei lavori della Camera o della Commissione, dovrà esercitarsi in attuazione dei documenti programmatici approvati, la cui vincolatività non potrà essere disattesa in questa sede da decisioni dell'Assemblea o della Commissione (secondo comma).*

*Nel caso, invece, in cui non si sia addivenuti all'approvazione di programmi o calendari di lavoro, l'ordine del giorno annunciato dal Presidente potrà essere discusso, con possibilità per l'Assemblea o la Commissione di decidere altrimenti (primo comma).*

*Va ancora notato specificamente che l'articolo introduce due novità di rilievo: a) la prescrizione dell'annuncio dell'ordine del giorno in riferimento a due giorni successivi (norma che si collega alla disciplina della presentazione degli emendamenti in Aula e alle possibili richieste dei Gruppi in ordine alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge; cfr. oltre articoli 83, 84 e 86); b) la prescrizione, anche per le Commissioni parlamentari, dell'annuncio dell'ordine del giorno al termine della seduta in corso.*

*La norma riproduce nella sostanza l'attuale articolo 69.*

## ART. 29.

I termini indicati dal Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

## CAPO VIII.

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE  
COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A  
CAMERE RIUNITE

## ART. 30.

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

## ART. 31.

1. Salva l'ipotesi del terzo comma dell'articolo 26, le Commissioni sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

*La norma — che ha valore generale — intende innovare rispetto al computo di tempo invalso nella prassi (che teneva conto solo dei periodi di « Camera aperta »). Di conseguenza, taluni termini sono stati ampliati rispetto al vigente Regolamento (cfr. oltre, in particolare, articolo 82) ma, con la presente norma, si rendono tassativi.*

*La norma riproduce esattamente l'attuale articolo 45.*

*Il primo e il terzo comma della norma riproducono rispettivamente il primo comma dell'attuale articolo 38 (coordinato con i nuovi poteri del Presidente della Camera ex articolo 26 del progetto) e l'articolo 44. Il quarto comma riproduce il settimo comma del vigente articolo 38.*

*Il secondo comma recepisce il termine ordinatorio di 48 ore, ormai invalso nella prassi, fra l'avviso di convocazione e l'effettiva riunione.*

*Il quinto comma disciplina l'ipotesi di contemporaneità fra le sedute delle Commissioni in sede legislativa e redigente e quelle dell'Assemblea.*

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi in sede legislativa o redigente nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea.

ART. 32.

1. Nell'Aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai membri della Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un posto al Presidente del Senato.

ART. 33.

1. Il Presidente dell'Assemblea o della Commissione apre e chiude la seduta.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni esso s'intende approvato; in caso contrario avviene una votazione per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 34.

1. Il Presidente o, per suo ordine, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 35.

1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.

2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti in apposito registro.

3. La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

*La norma riproduce, semplificandone al primo comma la dizione, l'attuale articolo 53 (cfr. anche il seguente articolo 38).*

*La norma disciplina le formalità di apertura della seduta, alle quali si riferivano nel vigente Regolamento gli articoli 46, prima parte, e 47, qui riprodotti con modifiche formali.*

*La norma unifica in un solo contesto, senza modificazioni, la materia degli articoli 48 e 49, riguardanti la lettura all'Assemblea di documenti da parte dei Segretari di Presidenza (cfr. anche il precedente articolo 11).*

*Il secondo comma del presente articolo va collegato con la disciplina delle petizioni di cui al seguente articolo 105.*

*L'articolo riassume e riformula le disposizioni contenute negli attuali articoli 139, 140 e 141 disciplinando la redazione, approvazione e conservazione dei processi verbali delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni (cfr. anche il precedente articolo 11).*

*L'ultimo comma del presente articolo va collegato al terzo comma del seguente articolo 64.*



## ART. 36.

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

## CAPO IX.

## DELLA DISCUSSIONE

## ART. 37.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e pro.

2. È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

## ART. 38.

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

## ART. 39.

Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può assistere alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta.

*La norma racchiude in unico contesto la disciplina essenziale relativa alle riunioni del Parlamento in seduta comune, prima divisa fra gli articoli 10, ultimo comma, e 15, ultimo comma.*

*Il capo IX riunisce organicamente tutte le disposizioni concernenti la struttura generale della discussione parlamentare, che troverà disciplina specifica nelle successive parti II e III, in relazione alla natura delle materie oggetto del dibattito.*

*Il presente articolo riproduce al primo e secondo comma l'articolo 70 del vigente Regolamento; al terzo comma l'articolo 54; al quarto comma l'articolo 71.*

*La norma riproduce al primo comma, per ragioni di chiarezza sistematica, l'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione.*

*Al secondo comma si indica nel Governo il necessario interlocutore della Camera per le discussioni legislative.*

*La norma sancisce la facoltà di ogni deputato di « assistere » (senza poteri di intervento né deliberativi) alle sedute di qualunque Commissione in qualunque sede.*

*Per i particolari poteri spettanti nella Commissione in sede referente (al deputato autore della proposta in discussione o di emenda-*

ART. 40.

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene può, a suo insindacabile giudizio, interdirlgli la parola.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere i trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. I primi due comma del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta prima che la discussione abbia inizio.

*menti ad essa) e nella Commissione in sede legislativa (facoltà di parlare a tutti i deputati che ne facciano comunicazione al presidente della Commissione) si rinvia ai successivi articoli 81, 94 e 97, comma terzo.*

*La norma introduce in linea di principio un termine di 45 minuti per gli interventi nella discussione sulle linee generali di progetti di legge e di mozioni.*

*Il termine viene ridotto a 20 minuti per la discussione degli articoli e emendamenti nei progetti di legge (cfr. seguente articolo 88) e degli emendamenti a mozioni (cfr. seguente articolo 109).*

*Tale sistema di termini si completa nel progetto di Regolamento con le limitazioni previste per la lettura dei discorsi (cfr. quarto comma), per l'illustrazione di ordini del giorno (cfr. articolo 89), per le dichiarazioni di voto (cfr. articolo 51), per la replica dell'interrogante (cfr. articolo 128), per lo svolgimento e la replica nelle interpellanze (cfr. articolo 134).*

*Fra i termini previsti nel primo comma del presente articolo e quelli ora menzionati, vi è però una differenza di rilievo, nel senso che mentre i limiti relativi alla lettura dei discorsi, ad ordini del giorno, dichiarazioni di voto, interrogazioni, interpellanze, ecc. sono inderogabili, i limiti di cui al primo comma cedono di fronte alla richiesta di un presidente di Gruppo.*

*La Giunta è addivenuta a questo meccanismo intendendo conciliare la necessità dello snellimento dei dibattiti parlamentari con l'esigenza di salvaguardare il diritto di tutti i Gruppi a discutere senza limitazione argomenti ai quali annettano particolare rilievo politico.*

*In tale nuova sistemazione risulta ovviamente rafforzato il ruolo del Presidente nella direzione della discussione, con l'attribuzione del potere-dovere di togliere la parola all'oratore che, trascorso il termine consentito, non concluda il suo intervento (cfr. secondo comma).*

*Questo potere del Presidente è di carattere generale: può venire meno nella sola ipotesi di cui al sesto comma, mentre non conosce eccezioni negli altri casi di termine stabiliti dal progetto di Regolamento.*

## ART. 41.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti.

5. Chiusa la discussione, la Camera decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e quindi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e la Camera decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.

## ART. 42.

1. I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

*Il terzo e quinto comma riproducono con qualche variante (vedi in particolare la esclusione dell'appello all'Assemblea finora previsto per il caso dell'oratore richiamato alla questione) gli attuali articoli 76 e 78.*

*La norma precisa al primo comma la differenza fra questione pregiudiziale e sospensiva, mentre riprende al secondo e terzo comma le disposizioni dell'attuale articolo 89.*

*Nel quarto, quinto e sesto comma si detta un'organica disciplina del concorso fra più pregiudiziali e/o più sospensive, materia sulla quale la prassi registra delicati problemi interpretativi.*

*La norma raggruppa e disciplina le questioni procedurali incidentali. Al primo comma riformula con modificazioni l'attuale articolo 79 attribuendo al Presidente della Camera un potere decisionale esclusivo su tali questioni, a meno che egli stesso non ritenga di dover fare votare l'Assemblea.*

*Al secondo comma, si riserva sempre al Presidente della Camera la potestà di decidere anche quando tali questioni insorgono*

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

ART. 43.

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

ART. 44.

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per la posizione della questione, o per l'ordine delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

ART. 45.

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Non può essere deliberata la chiusura di una discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia richiesta, un oratore per ciascun Gruppo.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se la Camera o la Com-

*in Commissione, in sede legislativa. Ciò, accogliendo disposizioni presidenziali e la tendenza della prassi, allo scopo di garantire in ogni caso l'univocità giurisprudenziale nel corso del procedimento legislativo.*

*La norma riproduce, con varianti di coordinamento, l'attuale articolo 73. Secondo l'interpretazione della Giunta, il deputato che ottenga la parola per fatto personale potrà parlare subito ovvero al termine della seduta, a giudizio del Presidente.*

*La norma recepisce con modificazioni la disposizione dell'attuale articolo 72.*

*La norma, corrispondente ai vigenti articoli 82 e 83 (primo comma), regola l'istituto — di applicazione eccezionale nella nostra tradizione parlamentare — della chiusura della discussione.*

*Al primo comma si disciplina la proponibilità della richiesta, escludendola per le discussioni già limitate ad un certo numero di oratori per espressa norma regolamentare.*

*Al secondo comma si stabilisce una particolare garanzia per tutti i Gruppi parlamentari: nel senso che la chiusura non potrà in alcun caso precludere la manifestazione di opinione di un Gruppo sull'argomento discusso (salva inoltre la possibilità di intervento sulla richiesta di chiusura; cfr. primo comma, ultima parte e articolo 46).*

missione si accinga ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 51.

## ART. 46.

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

## CAPO X.

DEL NUMERO LEGALE  
E DELLE DELIBERAZIONI

## ART. 47.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in altra sede è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori dal suo Palazzo, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

*Al terzo comma si fa salva la possibilità per il Governo di parlare dopo la chiusura, senza che l'esercizio di tale facoltà riapra la discussione chiusa con il voto della Camera o della Commissione. Ovviamente, se la fase procedurale immediatamente successiva alla chiusura è una votazione, i deputati hanno facoltà di parlare per dichiarazione di voto. Se il Governo dopo tali dichiarazioni ritenga di dovere ancora intervenire, si riaprirà in tal caso la discussione per la quale era stata deliberata la chiusura (cfr. articolo 51).*

*Con questa norma generale, conclusiva del capo della discussione, si conferma l'importanza assunta nell'ordinamento della Camera dai Gruppi parlamentari. Si dà infatti facoltà al Presidente di estendere ad ogni Gruppo il diritto di intervenire nelle discussioni limitate, quando queste presentino un particolare rilievo politico.*

*Sul presente articolo e sul successivo articolo 49 si sono riproposte alla Giunta annose questioni in ordine ai criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.*

*Ritenuta unanimemente la necessità di una modifica dell'attuale disciplina, ricavata per via di prassi da insufficienti disposizioni regolamentari, sia per adeguarla al dettato costituzionale dell'articolo 64 sia per trovare una possibile linea di convergenza con l'altro ramo del Parlamento, la Giunta non si è trovata concorde sulla soluzione proposta.*

*La maggioranza della Giunta ha ritenuto che le varie perplessità di ordine costituzionale potrebbero superarsi distinguendo due fasi del procedimento di deliberazione:*

*quella preliminare alla votazione, nella quale si devono accertare le condizioni necessarie per procedere ad essa e nella quale pertanto coloro che eventualmente dichiarino di astenersi dalla votazione sono considerati ovviamente presenti ai fini del numero legale;*

*la fase della votazione in senso proprio, nella quale si devono accertare le condizioni necessarie per l'adozione della deliberazione e nella quale sono considerati presenti ai fini della maggioranza solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario.*

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 48.

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma.

ART. 49.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo le materie per le quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del terzo comma dell'articolo 47.

*Una parte della Giunta, che ha fatto espressa riserva su questa norma del progetto, ha invece ritenuto che la disposizione dell'articolo 64 della Costituzione non consenta altra alternativa se non quella di considerare coloro che si astengono come presenti sia ai fini del numero legale sia ai fini della maggioranza per la deliberazione. Non sarebbe infatti consentita, secondo questa tesi, una diversa valutazione dei « presenti » a seconda delle fasi dell'unitario procedimento di deliberazione.*

*La Giunta è stata per altro concorde nell'abolizione dell'istituto del congedo, ai fini di un più rigoroso computo del numero legale, consentendosi di considerare figurativamente presenti solo quei deputati impegnati fuori sede per incarico ricevuto dalla Camera nonché i membri del Governo impegnati per ragioni del loro ufficio.*

*La norma si collega, con qualche modificazione, al primo, terzo e quarto comma dell'attuale articolo 51.*

*Si rinvia alla nota a fronte dell'articolo 47.*

CAPO XI.  
DELLE VOTAZIONI

## ART. 50.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante particolari procedimenti elettronici.

5. Salva l'ipotesi del quarto comma dell'articolo 54, quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Tale preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

## ART. 51.

1. Ogni volta che la Camera si accinga ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

*La norma ha scopi classificatori dei vari tipi di votazione (ciascuno dei quali è disciplinato dai successivi articoli) e introduce la previsione della votazione mediante procedimenti elettronici.*

*Poiché tali procedimenti possono essere sostitutivi sia delle votazioni palesi sia di quelle segrete, è da ritenersi che, una volta installate le necessarie attrezzature, la votazione per procedimento elettronico debba rappresentare la regola e la votazione manuale l'eccezione.*

*La collocazione di questa norma nel capo delle votazioni intende sottolineare la particolare importanza, specie in un ordinamento organizzato sui Gruppi, delle dichiarazioni di voto. Queste, per la loro sinteticità e immediatezza rispetto al momento della decisione, vengono infatti a configurarsi come vere e proprie motivazioni alternative nei confronti della deliberazione che la Camera si accinge ad adottare.*

*Nel primo comma si riformula il primo comma dell'attuale articolo 83, escludendo per altro le dichiarazioni di voto nei casi di discussione limitata a norma del Regolamento (discussioni che già di per sé assumono in pratica funzione analoga a quella delle dichiarazioni di voto) e ponendo per le dichiarazioni stesse un termine massimo di durata di dieci minuti.*

*Il secondo e terzo comma riproducono rispettivamente il secondo comma del vigente articolo 83 e l'articolo 101.*

ART. 52.

1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione segreta.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da 5 deputati in Commissione.

3. Nel concorso di diverse domande prevale quella di votazione segreta.

ART. 53.

1. La domanda di votazione nominale o di votazione segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione nominale o di votazione segreta non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

ART. 54.

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. Nell'ipotesi di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

*La norma (che ha riferimento con il secondo e sesto comma del vigente articolo 93 e con il quarto comma dell'art. 40) disciplina la priorità dei vari tipi di votazione nel concorso di più richieste, ferma restando, quale procedura normale, quella per alzata di mano.*

*Si riconosce la possibilità di ciascun presidente di Gruppo di sostituirsi al quorum di deputati richiesto per le votazioni qualificate.*

*La norma (che ha riferimento agli attuali articoli 93, commi 3, 4 e 95, comma 1) disciplina la procedura di presentazione delle richieste di votazione qualificata e la verifica dei requisiti di validità delle domande.*

*La norma (che corrisponde all'attuale articolo 99) prevede l'utilizzazione del procedimento elettronico sia come controprova (comma 1: nel caso di dubbi sull'esito della votazione) sia come sostitutivo (comma 4: per agevolare il computo dei voti in una votazione che si prevede particolarmente incerta) rispetto alla votazione per alzata di mano.*

*Al secondo comma è conservata per altro, con previsione sussidiaria, la tradizionale votazione per divisione nell'Aula.*



3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale secondo il terzo comma dell'articolo 55.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece per procedimento elettronico.

## ART. 55.

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto al comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. Se manca o è difettoso il funzionamento delle apparecchiature la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

## ART. 56.

1. La votazione a scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. Quando non sia possibile ricorrere al procedimento elettronico, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne.

*Al terzo comma, recependo la prassi, si stabilisce, quale procedimento di controprova in Commissione, l'appello nominale.*

*Si prevedono due tipi di votazione nominale. Il primo è quello classico « per appello nominale » che viene prescritto (comma 2) per le votazioni di fiducia e di sfiducia (in relazione al disposto dell'articolo 94 della Costituzione e alla particolare solennità dell'atto) nonché previsto in via sussidiaria (cfr. comma 4).*

*Il secondo è quello che ha luogo attraverso il particolare procedimento elettronico che consente di registrare accanto al nome di ciascun votante il voto da questo espresso.*

*Per la ovvia rapidità e precisione del procedimento elettronico si prevede che questo venga adottato normalmente per le votazioni nominali, riservandosi l'appello alle ipotesi sopra menzionate.*

*Anche per la votazione a scrutinio segreto (cfr. i vigenti articoli 98 e 105) si prevede la sostituzione dell'attuale sistema delle « urne e delle palline » (che resta soltanto come ipotesi sussidiaria) con un procedimento elettronico che assicura la segretezza del voto.*

*Accogliendo l'indirizzo della prassi e di varie circolari presidenziali, si sancisce espressamente il divieto di votazioni segrete nelle*

3. Le votazioni a scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente e per quelle in sede consultiva.

ART. 57.

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da leggi speciali, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede a ballottaggio fra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

ART. 58.

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera non approva ».

*Commissioni referenti e in sede consultiva, allo scopo di garantire il carattere preparatorio e non formalistico delle relative discussioni e decisioni.*

*La norma (corrispondente parzialmente all'attuale articolo 9) disciplina le ipotesi più comuni di votazioni per schede riguardanti la elezione di membri di collegi.*

*Accanto alla conferma del fondamentale principio del « voto limitato » (primo comma) e del principio maggioritario (secondo comma), si introduce (terzo comma), per le frequenti ipotesi di collegi che devono rispecchiare la proporzione fra i Gruppi, la procedura di votazione su una lista predisposta dalla Presidenza.*

*La norma (corrispondente con modifiche agli attuali articoli 103, terzo comma e 106) disciplina in unico contesto l'attività presidenziale di verifica della votazione e di conseguente proclamazione del risultato.*

## CAPO XII.

## DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

## ART. 59.

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

## ART. 60.

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

## ART. 61.

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può decretare la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende, con ingiurie, le istituzioni o il Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

*La norma riproduce l'attuale articolo 74, relativo al cosiddetto « giurì d'onore », con la sola aggiunta, desunta dalla prassi, dell'esplícito divieto di dibattiti e votazioni sulle conclusioni della Commissione.*

*La norma riproduce l'attuale articolo 55.*

*Si tratta della norma corrispondente all'attuale articolo 56.*

*La innovazione di maggior rilievo consiste nel trasferire dall'Assemblea all'Ufficio di Presidenza — cioè ad un collegio in grado di ponderare con maggior distacco l'entità dei fatti commessi — la comminazione delle sanzioni più gravi, proposte dal Presidente (censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari).*

*Rispetto all'attuale articolo 56, viene inoltre attribuita inappellabilmente al Presidente la potestà di infliggere la sanzione della esclusione dall'Aula per il resto della seduta.*

*Si ricorda che l'articolo 12 del progetto, a garanzia del deputato interessato, prevede la sua necessaria convocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza; inoltre viene precisata — facendo ricorso allo specifico concetto di « ingiurie » — l'ipotesi dell'offesa alle istituzioni e al Capo dello Stato (prima legata alla discussa nozione di « prestigio »); infine si è soppressa la sanzione del divieto di accesso al Palazzo della Camera, ritenendola incompatibile con il complessivo status costituzionale del parlamentare e comunque di difficile interpretazione in relazione all'ubicazione della sede dei Gruppi.*

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma precedente.

ART. 62.

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia prima deliberato di tenere seduta in tale data.

ART. 63.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII.

DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

ART. 64.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

*La norma corrisponde, con varianti formali e di coordinamento, all'attuale articolo 57.*

*Si riproduce, con modificazioni puramente formali, l'attuale articolo 58.*

*La norma fissa, al primo e secondo comma, le linee essenziali della pubblicità delle sedute dell'Assemblea; al terzo comma disciplina la procedura di deliberazione della seduta segreta (cfr. articolo 64, secondo comma della Costituzione e attuale articolo 141).*

## ART. 65.

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordina che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il responsabile sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

## ART. 66.

1. La pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. Il Presidente della Camera può disporre, sentito il presidente della Commissione, che la stampa o anche il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

*La norma riunisce in unico contesto, con varie modificazioni, sostitutive, aggiuntive e soppressive, le disposizioni relative all'ammissione e al comportamento del pubblico nelle tribune della Camera (cfr. attuali articoli da 59 a 64).*

*Si racchiudono in questa norma le disposizioni sulla pubblicità dei lavori di Commissione. Oltre alla previsione di resoconto nell'apposito Bollettino nonché di resoconti stenografici per le sedi legislativa e redigente (cfr. attuali articoli 40, quinto comma, e 41 e l'articolo 72 della Costituzione), viene per la prima volta introdotta la possibilità di fare assistere la stampa e il pubblico alle sedute delle Commissioni utilizzando impianti audiovisivi.*

*Il terzo comma riproduce l'attuale articolo 38, ultimo comma, e va letto in relazione all'articolo 39 del presente progetto.*

CAPO XIV.

DEL BILANCIO DELLA CAMERA

ART. 67.

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Assemblea.

*La norma riconferma (cfr. attuale articolo 92) il principio della votazione del bilancio interno della Camera e del relativo conto consuntivo da parte dell'Assemblea.*

*In armonia con la recente prassi, si afferma come normale la discussione di tali documenti in seduta pubblica, salva sempre l'applicabilità della disposizione generale del precedente articolo 64, terzo comma.*

CAPO XV.

DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ART. 68.

I servizi della Camera sono ordinati secondo le norme emanate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

*La norma riproduce, con precisazioni formali e di coordinamento, l'ultimo comma dell'attuale articolo 147.*

II.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

PAGINA BIANCA



II. — PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- |  |   |
|--|---|
| CAPO XVI. — <i>Dell'iniziativa legislativa</i> (articoli 69-73).                   | CAPO XXI. — <i>Dei progetti di legge costituzionale</i> (artt. 98-101).                           |
| CAPO XVII. — <i>Dell'esame referente</i> (artt. 74-82).                            | CAPO XXII. — <i>Del bilancio e del rendiconto dello Stato</i> (art. 102).                         |
| CAPO XVIII. — <i>Della procedura in Assemblea</i> (artt. 83-92).                   | CAPO XXIII. — <i>Dei progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura</i> (art. 103). |
| CAPO XIX. — <i>Dell'esame delle Commissioni in sede legislativa</i> (artt. 93-96). | CAPO XXIV. — <i>Seguito delle sentenze della Corte costituzionale</i> (art. 104).                 |
| CAPO XX. — <i>Del procedimento redigente</i> (art. 97).                            | CAPO XXV. — <i>Delle petizioni</i> (art. 105).  |

PAGINA BIANCA

## PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO

### CAPO XVI. DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

#### ART. 69.

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

#### ART. 70.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, dieci deputati o un presidente di Gruppo, possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

#### ART. 71.

Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge su materia identica a quella di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

## NOTE DEI RELATORI

*La norma disciplina il regime di pubblicità delle iniziative legislative nella duplice ipotesi di presentazione del progetto a Camera « aperta » o a Camera « chiusa ».*

*Il primo comma riproduce, con varianti puntualmente aderenti alla prassi, il primo comma dell'attuale articolo 65. Il secondo comma riproduce l'articolo 66.*

*La norma intende regolare con adeguato rilievo l'istituto dell'urgenza, attualmente ridotto alla formula di una mera presa d'atto da parte dell'Assemblea, con conseguente vanificazione nella pratica dei risultati che con tale istituto si intendono conseguire.*

*A questo scopo: il primo comma aggrava le condizioni ora richieste dall'articolo 65, comma secondo, per la domanda d'urgenza; il secondo comma disciplina ex novo il relativo procedimento, differendo ad una seduta successiva alla richiesta la decisione dell'Assemblea.*

*La norma, adottata in seguito ad intesa con la Giunta per il Regolamento del Senato, sostituisce, con più elastica procedura, l'attuale articolo 133, secondo comma, che prevede l'automatica sospensione d'esame di progetti di legge alla Camera in pendenza di analoghi progetti presentati nell'altro ramo del Parlamento.*

ART. 72.

1. I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

ART. 73.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e all'approvazione finale.

CAPO XVII.

DELL'ESAME REFERENTE

ART. 74.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia alla Camera.

2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

3. Dopo l'assegnazione, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

*La norma regola il procedimento di navette fra i due rami del Parlamento, rendendo più elastica l'attuale formulazione (contenuta nell'articolo 67) al fine di offrire possibilità di iter più rapido.*

*Viene pertanto eliminata, per la seconda lettura, la necessità di seguire il procedimento adottato nella prima e si limita la possibilità della presentazione di emendamenti a quelli consequenziali alle modificazioni introdotte dal Senato.*

*La norma colma una lacuna dell'attuale Regolamento, disciplinando la procedura di riesame dei progetti rinviati dal Presidente della Repubblica. Si è seguita, con modificazioni formali, la disciplina contenuta nell'attuale articolo 88 del Regolamento del Senato, conforme alla prassi della Camera.*

*La norma disciplina in maniera organica la materia delle assegnazioni alle Commissioni in sede referente.*

*Nel primo comma si attribuisce in via esclusiva al Presidente della Camera l'indicazione della Commissione competente (modificando l'attuale comma primo dell'articolo 31).*

*Nel secondo comma si stabilisce un divieto temporaneo di assegnazione per i progetti che riproducono il contenuto di progetti precedentemente respinti. Si trasforma così in una remora di procedibilità quella che nell'attuale articolo 68 si prospetta come una remora alla ammissibilità dell'iniziativa legislativa, in una*

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, viene deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

## ART. 75.

1. Se il Presidente della Camera all'atto del deferimento ad una Commissione ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa della Presidenza della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal presidente. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate.

4. La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione competente. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

## ART. 76.

1. Tutti i progetti di legge impicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale.

*formulazione che solleva dubbi di legittimità costituzionale.*

*Nel terzo e nel quarto comma (corrispondenti, con varie modifiche, rispettivamente ai commi terzo e quarto dell'attuale articolo 37) si regolano i casi di richieste di assegnazione avanzate da altre Commissioni a modifica, parziale o totale, della originaria indicazione del Presidente.*

*La norma detta un'organica disciplina generale per la materia dei pareri, che i successivi articoli 76 e 77 specificano rispettivamente per i pareri della Commissione bilancio e programmazione, e per i pareri della Commissione affari costituzionali.*

*Attualmente la materia è regolata dal secondo comma dell'articolo 37 e da una prassi costituitasi in via analogica sulle basi dei commi terzo e seguenti dell'articolo 31.*

*La norma conferma ed amplia, in riferimento al programma economico nazionale, le attuali competenze « orizzontali » della Commissione bilancio (cfr. vigente articolo 31, comma secondo e settimo). Al secondo comma si stabilisce l'obbligo della pubblicità in Assemblea del parere di questa Commissione in ragione dell'importanza che esso assume ai*

2. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importano nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'inizio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 75.

ART. 77.

1. La Commissione affari costituzionali esprime il parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. Può altresì essere chiamata ad esprimersi sul progetto in relazione alle competenze normative e alla legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali sono sempre stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea.

ART. 78.

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel primo comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione dando la precedenza ai progetti per i quali sia stata votata l'urgenza nonché a quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 82.

ART. 79.

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente pro-

*fini della coerente attuazione legislativa del programma e della sua esecuzione finanziaria attraverso il bilancio.*

*La norma, definendo la competenza consultiva della Commissione affari costituzionali, ne amplia la portata in relazione all'opportunità che tale Commissione esprima anche il parere sulla congruità della iniziativa sia per quanto attiene ai rapporti di competenza normativa, sia per quanto attiene alla coerenza della singola iniziativa con il lavoro legislativo globale che il Parlamento porta avanti.*

*Al secondo comma è prevista la pubblicità in Assemblea dei pareri comunque espressi dalla Commissione.*

*La disposizione stabilisce criteri per l'ordine d'esame dei progetti di legge in sede referente, questione che non essendo disciplinata nel Regolamento ha dato luogo a frequenti controversie di principio.*

*Nel primo comma, si richiama ovviamente il meccanismo d'organizzazione dei lavori di cui al capo VII del progetto: subordinando alle decisioni adottate in tale sede la soluzione del problema delle priorità.*

*Al secondo comma, nell'ambito di applicazione delle decisioni relative all'ordine dei lavori e nello spazio di discrezionalità che queste consentono, si stabilisce come criterio preferenziale di massima quello della precedenza temporale nella presentazione. All'interno di tale criterio, vengono però considerate prioritarie due categorie di progetti: a) progetti dichiarati urgenti a norma dell'articolo 70; b) proposte di legge d'iniziativa popolare, proposte del CNEL, proposte sottoscritte dai due terzi dei deputati componenti una Commissione o Giunta, proposte fatte proprie da un Gruppo parlamentare (v. oltre articolo 82).*

*La norma disciplina nei suoi punti essenziali l'ipotesi dell'abbinamento (attualmente prevista dal comma terzo dell'articolo 133).*

getti di legge identici o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione per l'Assemblea non è stata trasmessa alla Presidenza della Camera.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

ART. 80.

1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Nell'esame in sede referente sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire, per l'approvazione o per la reiezione del progetto, all'Assemblea.

3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 87. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

5. La relazione per la maggioranza e quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

*Disposizioni nuove sono il comma secondo, che stabilisce il termine ultimo per l'utile esperimento della procedura d'abbinamento, e il comma terzo che prevede, dopo l'esame preliminare, le due distinte ipotesi del testo base e del testo unificato.*

*La norma disciplina organicamente il procedimento in sede referente, attualmente regolato in parte dalla prassi, in parte da circolari presidenziali, e in parte da frammentarie disposizioni regolamentari.*

*Specificamente, si emanano precise disposizioni per quanto riguarda la nomina dei relatori. Al comma 1 si prevede la figura del relatore-introduttore designato dal Presidente; al comma 4 è invece prevista la nomina, da parte della Commissione, del relatore per l'Assemblea. È naturalmente fatta in ogni caso salva la designazione di relatori di minoranza.*

*La nomina dei relatori acquista nel presente progetto particolare importanza in ordine alla normale ipotesi di discussione sulle linee generali, prevista dal primo comma dell'articolo 84.*

*Analogamente, nuovo rilievo acquista la nomina, prevista sempre al comma 4, del Comitato dei nove (cfr. l'attuale articolo 30 comma 3) in relazione ai compiti ad esso attribuiti dal seguente articolo 87, comma 4, per l'esame degli emendamenti.*

*Nella procedura referente è ancora previsto (comma 3) il ricorso allo strumento del Comitato ristretto (cfr. attuale articolo 30-bis) nonché (comma 6) la possibilità di riferire all'Assemblea sullo stesso testo e con la stessa relazione del proponente (cfr. attuale articolo 38 comma 8).*

*Nel secondo comma si recepisce il costante orientamento della prassi circa l'inammissibilità in questa sede di istituti e strumenti che possano ostacolare o precludere l'assolvimento del compito proprio della Commissione di riferire all'Assemblea.*

*Il quinto comma, disciplinando i termini per la stampa e distribuzione delle relazioni, riproduce con qualche modifica l'attuale articolo 36, esplicitando la possibilità di relazione orale.*

*La disciplina della sede referente va integrata dall'ultimo comma del seguente articolo 103, per quanto riguarda i progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura.*

ART. 81.

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

ART. 82.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza, nonché per le proposte di iniziativa popolare o del CNEL o sottoscritte dai due terzi dei deputati componenti una Commissione o una Giunta su materie di propria competenza, ovvero che siano state fatte proprie da un Gruppo parlamentare, con dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in Aula.

3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dai comma precedenti.

4. Scaduti i termini fissati dai comma precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso nel testo presentato, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

*La norma riproduce, con varianti di coordinamento, l'attuale articolo 39.*

*La norma detta un'organica disciplina sui termini di presentazione delle relazioni all'Assemblea e sulle conseguenze dell'inottemperanza ai termini prescritti.*

*La materia, nel quadro complessivo delineato nel presente progetto, è stata collegata con il meccanismo di programmazione dei lavori della Camera. Ferma restando questa esigenza generale, si è per altro cercato di conseguire, in una più precisa sistemazione, maggiori garanzie rispetto alla prassi di attuazione degli attuali articoli 35 e 65.*

*Il primo comma prolunga a tre mesi l'attuale tempo di esame (di due mesi, cfr. articolo 35, comma 1): ma va letto in relazione al precedente articolo 29 sul computo dei termini.*

*Nel secondo comma è prevista l'abbreviazione a 45 giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti (cfr. attuale articolo 35 comma 2) nonché per una serie di proposte di legge, ritenute meritevoli di esame più rapido in ragione della qualità dell'iniziativa.*

*Nel terzo comma si attribuisce al Presidente della Camera una potestà derogatoria in senso restrittivo sia del termine ordinario sia di quello abbreviato.*

*Nel quarto comma che, come accennato, richiama la disciplina generale della programmazione dei lavori, l'attuale regolazione (cfr. articolo 65, commi 3 e 4) dell'inosservanza dei termini viene modificata essenzialmente in due punti: a) l'inserzione all'ordine del giorno del progetto, a termini scaduti, è effettuata a richiesta del proponente, di dieci deputati o di un presidente di Gruppo; b) l'eventuale proroga che la Camera accordi non può essere di durata superiore al termine ultimo assegnato e non può reiterarsi.*



## CAPO XVIII

## DELLA PROCEDURA IN ASSEMBLEA

## ART. 83.

1. La discussione in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 80, comma 5, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

## ART. 84.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza nonché del Ministro, per non più di venti minuti ciascuno.

2. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel comma precedente, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per Gruppo nonché i deputati ammessi, su insindacabile giudizio del Presidente della Camera, ad esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi Gruppi.

3. Quando però un presidente di Gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37, ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 51.

*La norma, introduttiva del nuovo sistema di discussione legislativa in Assemblea, si caratterizza per due aspetti:*

a) al primo comma fissa esplicitamente la distinzione fra le due fasi: della discussione sulle linee generali (differente dall'attuale « discussione generale » in ragione della sua normale concentrazione in qualificati interventi sui punti essenziali del progetto; cfr. successivo articolo 84) e della discussione degli articoli (a sua volta distinta in due sub-procedimenti: esame complessivo di ciascun articolo, discussione degli emendamenti relativi; cfr. successivo articolo 86);

b) al secondo comma, stabilisce la regola normale di un intervallo temporale fra annuncio e inizio della discussione di un progetto: tale regola si giustifica in relazione alla necessità di consentire tempestive richieste di discussione allargata (cfr. articolo seguente) nonché un'adeguata organizzazione dell'attività preparatoria di spettanza del Comitato dei nove.

*La norma intende abolire la necessità della tradizionale fase della discussione generale ad iscrizioni libere: istituto sul quale si sono appuntate giustificate critiche per la sua incidenza negativa sui tempi e sull'interesse del dibattito legislativo.*

*Tale riforma si è cercata di conseguire stabilendo (1° comma) un più stretto raccordo tra fase in Commissione referente e fase in Assemblea con la riserva di intervento ai soli relatori per la maggioranza e di minoranza nonché al Governo: cioè ai soggetti meglio in grado di riassumere in Assemblea i punti essenziali della dialettica intrecciata sul progetto.*

*La Giunta per altro si è preoccupata di far salve quelle ipotesi di particolare impegno politico nelle quali sia opportuno ampliare la discussione. A tal fine sono delineati due altri tipi di discussione sulle linee generali, ferma sempre restando la fase di intro-*

4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima della discussione in Aula. Nei dibattiti previsti nei comma 2 e 3 del presente articolo i relatori e il Ministro possono replicare al termine della discussione.

5. Nel caso di discussione a norma dei comma 2 e 3 il Ministro, il deputato proponente, uno dei relatori, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentito un oratore contro e uno pro, delibera per alzata di mano.

6. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del comma 3 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

## ART. 85.

1. In ciascuno dei casi previsti dall'articolo 84, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 45, ha comunque facoltà di illustrarlo, sempre per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

## ART. 86.

1. Quando la Camera vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Si applica l'articolo 45.

*duzione-raccordo costituita dagli interventi dei relatori e del Governo:*

a) *dibattito limitato ad un oratore per Gruppo (2° comma);*

b) *dibattito a libere iscrizioni (3° comma).*

*Nel concorso di diverse richieste, la domanda di discussione sub b) prevale su quella sub a).*

*Al 5° comma si riproduce, con varianti di coordinamento, la norma del secondo comma dell'attuale articolo 80. Il 6° comma corrisponde con diverse modificazioni al 3° comma dell'attuale articolo 13-bis, collocato in questa sede in quanto strumento di regolazione di una singola discussione, indipendentemente dall'applicazione delle norme del capo VII sulla programmazione dei lavori.*

*La norma introduce il divieto di presentazione e svolgimento, nel corso della discussione sulle linee generali, di ordini del giorno-istruzione (cfr. seguente articolo 89) ammettendo in questa fase il solo e ben distinto strumento dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.*

*La disciplina di questo istituto (per la quale si fa parziale riferimento all'attuale articolo 81, comma 2, 3 e 4) prevede due distinte ipotesi: a) presentazione dell'ordine del giorno in termini, alla quale segue un normale svolgimento, o durante la discussione o dopo la sua chiusura intervenuta in forza dell'articolo 45 (comma 1); b) presentazione tardiva dell'ordine del giorno, con conseguente esclusione dello svolgimento (comma 2).*

*La norma, che intende razionalizzare la fase della discussione degli articoli, distingue questa in due sub-procedimenti: l'esame di ciascun articolo nel suo complesso (comma 2) e la discussione degli emendamenti relativi (comma 3).*

*Trattandosi di due fasi che assumono fisionomia di autonoma discussione, a ciascuna*

3. Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito dal terzo comma dell'articolo 88. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura a norma dell'articolo 45 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti. Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

## ART. 87.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente della Camera. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di dieci deputati o di un presidente di Gruppo possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

4. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 80 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente all'Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

*di esse sono applicabili le norme del precedente capo IX « Della discussione », con le particolari deroghe e modalità precisate nel terzo comma.*

*La norma disciplina organicamente tutte le attività relative alla presentazione degli emendamenti (cfr. gli attuali articoli 86 e 87).*

*Nella linea del raccordo Commissione referente-Assemblea, perseguita nel presente progetto e nell'intento di evitare che gli emendamenti risultino sottratti al previo esame in Commissione (giuridicamente doveroso nello spirito dell'articolo 72, 1° comma, della Costituzione, trattandosi di espressioni, sia pure accessorie o integrative, dell'iniziativa legislativa) si stabilisce come regola generale che gli emendamenti sono presentati e svolti in Commissione; e solo quelli in tale sede respinti possono essere ripresentati in Assemblea (1° comma).*

*A questa regola sono previsti due tipi di eccezione: a) gli emendamenti non implicanti spese possono essere presentati ex novo ma almeno 24 ore prima della seduta (un'ora prima, con la firma di 10 deputati o un presidente di Gruppo) (2° comma); b) i nuovi emendamenti di spesa, invece, devono sempre essere presentati almeno 24 ore prima della seduta (3° comma prima parte).*

*Anche in tali ipotesi eccezionali per altro i nuovi emendamenti non sono sottratti alla necessità di un previo esame. Questi emendamenti, infatti, sono esaminati dal Comitato dei nove che a tale scopo si riunisce prima della seduta (4° comma); quelli implicanti spese sono inoltre trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione (3° comma, ultima parte).*

*Comitato dei nove e Commissione di merito (investita ai sensi del 4° comma, ultima parte) da un lato e Commissione bilancio e programmazione dall'altro, hanno facoltà di chiedere rispettivamente il rinvio della votazione per i sub-emendamenti (cfr. 5° comma)*

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo. Essi sono esaminati a norma del comma precedente dal Comitato dei nove o dalla Commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

7. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

ART. 88.

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione di articoli aggiuntivi.

ART. 89.

Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti per non più di 20 minuti ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

e il rinvio dell'esame per gli emendamenti di spesa (cfr. 3° comma ultima parte).

Nella norma sono comprese anche le previsioni (6° comma) di quel particolare tipo di rappresentazione che consiste nel far proprio l'emendamento da altri ritirato nonché (7° comma) della distribuzione e stampa degli emendamenti.

La norma disciplina la fase della votazione dell'articolo e degli emendamenti ad esso relativi (cfr. attuale articolo 84, secondo comma): fase nella quale convergono i due sub-procedimenti nei quali si articola la procedura di « discussione degli articoli », consistenti rispettivamente nell'esame di ciascun articolo nel suo complesso e, quindi, degli emendamenti proposti.

I criteri seguiti sono quelli desunti da classiche consuetudini parlamentari (nella tradizionale contrapposizione ai sistemi di votazione degli emendamenti a mozione, per i quali cfr. il seguente articolo 109).

Con il quarto comma si garantisce il principio della votazione per divisione anche a scopi di economia procedurale; nel quinto comma si riproduce, con varianti semplificative, la formula dell'attuale articolo 102.

La norma introduce radicali modifiche alla disciplina degli ordini del giorno-istruzione, disciplina che era ancora legata al vecchio sistema delle tre letture (cfr. attuali articoli 81 e 84, terzo comma). Definito il loro carattere di direttive al Governo per l'applicazione della legge o di singole sue disposizioni, si stabilisce ora che tali ordini del giorno possono essere presentati nel corso dell'esame degli arti-

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

## ART. 90.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero che siano preclusi da precedenti votazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

## ART. 91.

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, il Comitato dei nove o un Ministro può richiamare l'attenzione della Camera sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. La Camera può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

*coli (e non più dunque nel corso della discussione sulle linee generali, cfr. precedente articolo 85) e che la loro proposta deve seguire per ragioni logiche l'approvazione del testo al quale si riferiscono. Per ragioni di economia procedurale gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale.*

*Conseguentemente, al secondo comma, la preclusione che nella vecchia disciplina si opponeva alla presentazione di ordini del giorno respinti « mascherati » in emendamenti, si traduce nella opposta preclusione contro la riproposizione di emendamenti respinti « mascherati » in ordini del giorno.*

*Per il rapporto ordini del giorno-mozioni, cfr. il seguente articolo 110, comma terzo; per gli ordini del giorno presentati in sede di esame del bilancio, cfr. il seguente articolo 118; per il controllo sull'esecuzione da parte del Governo degli ordini del giorno approvati, cfr. articolo 139, comma terzo.*

*La norma corrisponde all'attuale articolo 90, comma primo. Fra i poteri presidenziali di accettazione dei testi e di regolazione delle votazioni viene qui incluso, recepito dalla prassi, quello dichiaratorio di preclusione per precedenti deliberazioni.*

*La norma modifica la disciplina del « coordinamento » (cfr. l'attuale articolo 91), stabilendo che tale istituto debba utilizzarsi esclusivamente a fini di variazioni formali.*

*Si prevedono due differenti ipotesi: a) correzioni di forma rilevate in Assemblea o in Commissione legislativa prima della votazione finale del progetto (primo comma); b) coordinamento formale effettuato a cura del Presidente dopo l'approvazione del progetto, su autorizzazione dell'Assemblea o della Commissione legislativa (secondo comma).*

ART. 92.

1. Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge.

3. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più progetti di legge.

4. Nel caso di votazione contemporanea di più progetti di legge, i deputati che intendono astenersi su qualche progetto di legge, devono farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

CAPO XIX.

DELL'ESAME DELLE COMMISSIONI  
IN SEDE LEGISLATIVA

ART. 93.

1. Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, per l'esame in sede legislativa. La proposta è messa all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o dal decimo dei componenti della Camera.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se un

*La norma unifica in organico contesto le disposizioni speciali concernenti la votazione finale dei progetti di legge, nell'ambito delle disposizioni generali per le votazioni (cfr. capo X). Il riscontro con l'attuale regolamento è agli articoli 93, primo comma; 103, primo e secondo comma; 140, primo comma.*

*La presente norma e le successive disciplinano, con varie innovazioni, il procedimento in sede legislativa, attualmente sommariamente regolato dall'articolo 40.*

*Al primo comma, in relazione all'articolo 72 della Costituzione, si individuano i « casi » nei quali un progetto può essere approvato in Commissione: tali il ricorrere di « particolare urgenza » e la « non speciale rilevanza generale » della questione. Si precisano altresì le « forme » dell'assegnazione in sede legislativa, disponendo un intervallo di tempo fra la proposta di assegnazione del Presidente e la decisione dell'Assemblea. Per evitare inutili passaggi procedurali, è stabilito altresì che all'assegnazione in sede legislativa non si faccia luogo nel caso che si profilino fin da principio le ipotesi di rimessione in Aula di cui all'articolo 72, comma terzo, della Costituzione (e, nella norma che si annota, richiamate al comma quarto).*

*Il comma secondo richiama le riserve di Assemblea di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, rinunciando alla riserva aggiuntiva per i « progetti in materia tributaria » (attualmente prevista dall'articolo 40, ultimo comma, ma virtualmente desueta).*

presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma precedente può essere presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta può essere presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione, affari costituzionali o interni nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi nei termini prescritti dalle Commissioni consultate.

#### ART. 94.

Ogni deputato, previa comunicazione al presidente della Commissione può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

#### ART. 95.

1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commis-

*Il comma terzo regola l'ipotesi di assegnazione nei periodi di aggiornamento secondo la procedura già ora prevista dal comma secondo dell'articolo 40: per altro viene garantita la facoltà di opposizione da parte di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, con la conseguenza di rimandare la convocazione della Commissione ad un momento successivo alla decisione dell'Assemblea sull'assegnazione.*

*Il comma quinto disciplina i destinatari della richiesta di rimessione a seconda del tempo in cui questa viene formulata.*

*Il comma sesto regola il trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa, vincolando la relativa decisione di assegnazione al sussistere delle condizioni già ora richieste dalla prassi e precisate in varie circolari presidenziali.*

*La norma corrisponde al comma sesto dell'attuale articolo 40, modificato nel senso che si indica il presidente della Commissione quale destinatario della comunicazione del deputato estraneo.*

*La norma regola organicamente la materia dei pareri in sede legislativa (cfr. attuale articolo 40).*

*Viene conservato il carattere vincolante per tutti i pareri della Commissione bilancio nonché per il parere in materia di pubblico impiego (ora di competenza della II Commis-*

sione bilancio e programmazione, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

2. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 75.

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione, della Commissione affari costituzionali o a quello della Commissione interni e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si applica il quarto comma dell'articolo 74.

#### ART. 96.

1. La Commissione si riunisce in sede legislativa con l'intervento di un rappresentante del Governo. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVIII del presente Regolamento.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

3. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata vi insista, l'intero progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

*sione interni); lo stesso carattere viene ora riconosciuto ai pareri in materia di legittimità costituzionale espressi dalla Commissione affari costituzionali.*

*L'articolo regola la discussione e la votazione dei progetti in sede legislativa, nell'ambito generale di applicazione delle norme del capo XVIII sulla discussione in Aula.*

*Va rilevato, quanto all'esame degli emendamenti, che, ad evitare facili elusioni dei pareri vincolanti preventivi di cui all'articolo precedente, è prescritto che anche sugli emendamenti riguardanti la competenza consultiva delle Commissioni bilancio, Affari costituzionali e Interni, intervenga, in via successiva e sempre con carattere vincolante, il loro parere.*



CAPO XX.

DEL PROCEDIMENTO REDIGENTE

ART. 97.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 86, degli articoli così formulati.

2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

CAPITOLO XXI.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
COSTITUZIONALE

ART. 98.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 72.

*La norma intende innovare la procedura redigente (cfr. attuale articolo 85) prospettando una regolazione più articolata e tale da evitare le remore che nelle ultime legislature hanno reso quasi nullo il ricorso ad un pur utile istituto.*

*Si segnalano tre modificazioni principali: a) l'indicazione dei « criteri informativi della legge » — che ora diventano « criteri e principi direttivi per la Commissione » — è solo eventuale e non più obbligatoria (comma terzo); b) sugli articoli formulati dalla Commissione non è più preclusa la possibilità di normale discussione da parte dell'Assemblea (comma primo, ultima parte); c) la procedura redigente è esclusa per le medesime ipotesi per le quali l'articolo 72 della Costituzione, ultimo comma, esclude la sede legislativa delle Commissioni.*

*La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107.*

ART. 99.

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

ART. 100.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce alla Camera.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione generale si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere all'esame degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

ART. 101.

1. Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

CAPO XXII.

DEL BILANCIO

E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ART. 102.

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo si adottano le norme del capo XVIII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

*La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107-bis.*

*La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107-ter.*

*La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107-quater.*

*Si tratta di una norma di rinvio alla particolare collocazione della disciplina dell'esame del bilancio e del rendiconto statale.*

*La regolazione di questi ultimi disegni di legge, infatti, in relazione agli elementi di indirizzo e di controllo connessi alla loro discussione, è stata inserita nella parte III del presente progetto.*

## CAPO XXIII.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
GIÀ ESAMINATI NELLA PRECEDENTE  
LEGISLATURA

## ART. 103.

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa ai sensi del terzo comma dell'articolo 26.

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura, adottando la relazione già allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma. Per i progetti già approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il cui esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, quando vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste dal comma precedenti; diversamente, i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per il merito, a norma degli articoli 74 e seguenti.

*La norma intende introdurre un principio di continuità operativa nell'attività di legislature successive. La Giunta — lasciando impregiudicata la questione circa la continuità organica della Camera nel trascorrere delle legislature e nel mutare dei suoi membri — propone un meccanismo di abbreviazione procedurale attraverso la riassunzione dei lavori istruttori compiuti nella decorsa legislatura.*

*Si stabilisce, infatti, che possono essere ripresentati per un riesame abbreviato i progetti di legge già presentati nella precedente legislatura e che hanno concluso almeno la fase referente del loro iter. Per i progetti di iniziativa popolare non si è ritenuta, peraltro, necessaria tale ripresentazione (comma 4).*

*Si distinguono quindi due ipotesi: a) progetti approvati dall'Assemblea o da una Commissione in sede legislativa (commi 1 e 2); b) progetti approvati in sede referente.*

*In ambedue i casi si restringe temporalmente la fase istruttoria, mentre la fase della nuova decisione seguirà secondo la normale procedura. Peraltro, nell'ipotesi sub a) è esplicitamente previsto l'intervento presidenziale per l'iscrizione all'ordine del giorno nel caso di violazione dei termini da parte della Commissione in sede referente.*

CAPO XXIV.

SEGUITO DELLE SENTENZE  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 104.

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento del rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità d'iniziativa legislative, indicandone, se del caso, i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

CAPO XXV.

DELLE PETIZIONI

ART. 105.

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo delle mozioni relative.

*La norma mira a creare un raccordo con l'attività della Corte costituzionale, garantendo un seguito parlamentare alle sue sentenze, nello spirito dell'articolo 136, comma 2, della Costituzione.*

*Dopo la trasmissione delle sentenze (comma 1), ciascuna Commissione competente esamina le questioni in esse rilevate, con l'intervento del Governo e con il parere della Commissione affari costituzionali (comma 2). L'esame di tali questioni si conclude con la approvazione di un documento ricognitivo delle direzioni di iniziativa legislativa (comma 3).*

*Naturalmente, se all'ordine del giorno della Commissione figura già una iniziativa legislativa sulla materia, l'esame delle questioni si svolgerà congiuntamente (comma 5).*

*Inoltre, com'è normale, i membri della Commissione potranno farsi promotori di apposite iniziative, le quali, se sostenute dal quorum necessario, fruiscono della procedura abbreviata ex articolo 82 e della priorità ex articolo 78.*

*La norma disciplina sinteticamente l'iter parlamentare delle petizioni (cfr. attuali articoli 31, comma 9, 108 e 109).*

*L'innovazione di maggior rilievo è rappresentata dall'utilizzazione in Commissione dello strumento della risoluzione (comma 2: cfr. seguente art. 113) al fine di interessare impegnativamente il Governo ai problemi sollevati dalla petizione.*

III.

PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO  
E DI INFORMAZIONE

PAGINA BIANCA

III. — PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

CAPO XXVI. — *Delle mozioni e risoluzioni* (articoli 106-114).

CAPO XXVII. — *Dell'esame del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative* (artt. 115-120).

CAPO XXVIII. — *Delle procedure di collegamento con attività di organismi comunitari e internazionali* (artt. 121-123).

CAPO XXIX. — *Delle interrogazioni* (artt. 124-131).

CAPO XXX. — *Delle interpellanze* (artt. 132-134).

CAPO XXXI. — *Delle disposizioni comuni a mozioni, interpellanze e interrogazioni* (art. 135).

CAPO XXXII. — *Delle inchieste parlamentari* (articoli 136-138).

CAPO XXXIII. — *Delle procedure di indagine, informazione e controllo in Commissione* (artt. 139-140).

CAPO XXXIV. — *Dei rapporti con il CNEL* (articoli 141-142).

CAPO XXXV. — *Dei rapporti con la Corte dei conti* (artt. 143-145).

DISPOSIZIONE FINALE.

PAGINA BIANCA



## PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO

### CAPO XXVI.

#### DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

##### ART. 106.

Dieci deputati o un presidente di Gruppo possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione della Camera su un determinato argomento.

##### ART. 107.

1. I proponenti di una mozione possono chiedere che ne sia fissata la data di discussione. La Camera, udito il Governo, determina il giorno o il periodo della discussione. Prima del voto il Presidente dà la parola ad un oratore pro e ad uno contro.

2. Anche se il proponente vi rinunci, la mozione deve essere discussa e votata se almeno dieci deputati o un presidente di Gruppo lo richiedano.

##### ART. 108.

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o connessi, potranno formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, qualora una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

##### ART. 109.

1. La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

## NOTE DEI RELATORI

*L'articolo dà della mozione una configurazione autonoma, sganciata dal legame con precedenti interpellanze (cfr. articolo 124 attuale Regolamento).*

*La norma, corrispondente all'attuale articolo 125, disciplina con maggiore chiarezza il procedimento di fissazione della data di discussione della mozione, assegnando al proponente la priorità nel formulare richieste in merito.*

*La norma riproduce, con varianti formali, l'attuale art. 126.*

*Il presente articolo e il seguente, tracciano una completa regolazione della discussione della mozione nelle sue varie fasi, materia ora disciplinata dagli articoli 128, 129 e 130 Reg. in parte con disposizioni specifiche, in parte con rinvio alla disciplina della discussione legislativa.*

*In questo articolo, il primo comma è di carattere ordinatorio e riproduce la distinzione del precedente articolo 83 fra discussione sulle linee generali e discussione degli emendamenti.*

4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 110.

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmate da almeno dieci deputati o da un presidente di Gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo.

3. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

4. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

ART. 111.

1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 110.

2. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

*Il secondo comma richiama la norma sulla disciplina delle iscrizioni a parlare e riproduce la particolare garanzia per il proponente già prevista dall'attuale art. 129, comma 3. Il terzo comma riproduce l'attuale art. 129, comma 4; il quarto comma l'attuale art. 130: si conferma così la differenza del regime di votazione degli emendamenti a mozione rispetto a quello vigente per i testi legislativi, in ragione della necessità di salvaguardare il diritto del proponente ad una decisione sul proprio documento.*

*I primi due commi disciplinano autonomamente la procedura di presentazione di emendamenti e subemendamenti a mozione. Il terzo comma adegua la disciplina dell'ordine del giorno a mozione alla revisione che dell'istituto si è compiuta nel presente progetto.*

*Il quarto comma riproduce il terzo comma dell'attuale art. 128.*

*L'articolo è identico all'attuale articolo 131.*

## ART. 112.

1. La questione di fiducia può essere posta dal Governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge senza che ne resti modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo con le modalità indicate dal comma seguente. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ogni rappresentante di Gruppo ha facoltà di fare dichiarazione di voto.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, su modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.

## ART. 113.

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. Alla fine della discussione il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

*Questa norma - oggetto di varie riserve da parte di alcuni componenti della Giunta - si propone di regolare, specie in relazione al suo controverso ambito di applicabilità al procedimento legislativo, la « questione di fiducia », fin qui disciplinata da prassi parlamentare e da consuetudini costituzionali.*

*Confermandosi i principi fondamentali del voto nominale e della possibilità di motivare tale voto, l'articolo ribadisce altresì il principio dell'inemendabilità del testo sul quale sia stata posta la questione di fiducia con la conseguenza che il voto favorevole su tale testo comporta la reiezione degli emendamenti ad esso proposti.*

*Rispetto alla situazione quale risulta dalla prassi vigente, le innovazioni di maggior rilievo consistono: a) nello stabilire una sospensione obbligatoria del dibattito dopo la posizione della fiducia; Tale sospensione non potrà essere inferiore a 24 ore, salvo che non intervenga diverso accordo fra tutti i Gruppi; b) nella tassativa enucleazione di materie sulle quali il Governo non potrà porre la questione di fiducia.*

*La norma introduce lo strumento della risoluzione per consentire alle Commissioni di formulare il proprio orientamento su aspetti della politica settoriale di loro competenza.*

*Si tratta di una procedura nuova - assimilabile comunque a quella delle mozioni - destinata a consolidarsi e a manifestare tutta la sua potenzialità d'impiego nella futura prassi applicativa. Fin d'ora può però dirsi che la proposta della Giunta è diretta ad arricchire il rapporto Camera-Governo con una serie di interventi che, senza incidere sul nucleo fiduciario di tale rapporto, ne consente una più specifica articolazione su temi riguardanti la politica dei singoli ministeri.*

*A salvaguardia di una visione unitaria della politica generale del Governo, la norma offre a quest'ultimo la possibilità di impedire la votazione in Commissione di proposte di risoluzione in contrasto con tale visione unitaria, investendo della questione l'Assemblea plenaria.*

## ART. 114.

In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

## CAPO XXVII

DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE

## ART. 115.

1. Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro.

2. Nel periodo nel quale le Commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e in-differibile necessità.

*Ovviamente sui temi già oggetto di risoluzione in Commissione anche i singoli deputati e i Gruppi potranno promuovere una discussione in Aula, utilizzando i normali strumenti ispettivi e di indirizzo (mozioni, interpellanze, interrogazioni).*

*Si segnala che, in Giunta, è stata avanzata una riserva sulla configurazione del nuovo istituto;*

*La norma disciplina esplicitamente il vecchio istituto dell'« ordine del giorno » conclusivo di dibattiti in Assemblea. Si elimina così la causa dei ricorrenti equivoci legati all'uso ambiguo del termine « ordine del giorno ». Di tale termine restano per altro tre significati ben diversificati: ordine del giorno come ordine dei lavori di una seduta (articolo 27); ordine del giorno di non passaggio agli articoli (articolo 85); ordine del giorno di istruzione al Governo sul contenuto di una legge (articolo 89) o di un altro strumento (cfr. articolo 110, comma 3).*

*Allo scopo di realizzare una proficua concentrazione dell'attività di controllo della Camera in un periodo temporale ben definito — in relazione agli obblighi legali e costituzionali di presentazione del bilancio e del rendiconto dello Stato — l'articolo prevede una vera e propria « riserva di tempo » per le Commissioni.*

*Ciò si consegue (cfr. comma 2°) con il normale divieto di convocazione delle Commissioni in sede legislativa, nell'arco di tempo nel quale dura l'intero esame referente del bilancio e del rendiconto, nella duplice sede delle singole Commissioni e della Commissione bilancio.*

*Tale preclusione risulta particolarmente giustificata in regime di piano, nel quale le singole Commissioni sono annualmente investite di una numerosa serie di relazioni governative (cfr. comma 1°). Un serio esame di tali documenti programmatici in tanto può essere compiuto, in quanto si precostituiscano alle Commissioni scadenze precise e si assegnino ad esse reali possibilità temporali.*

## ART. 116.

1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono deferiti per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle altre Commissioni competenti per materia.

2. Entro i venti giorni successivi al deferimento, ciascuna Commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

3. Scaduto il termine previsto nel comma precedente, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

4. Alle sedute della Commissione riservate all'esame del bilancio e del consuntivo partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

## ART. 117.

1. Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma precedente, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea.

*L'articolo conserva l'attuale struttura del procedimento referente in materia di bilancio (cfr. attuale art. 32) con modifiche parziali intese:*

a) a congiungere l'esame del bilancio a quello del consuntivo della gestione precedente (comma 1);

b) ad assegnare alle singole Commissioni un ruolo più penetrante nell'esame dei documenti finanziari ad esse deferiti per competenza: ruolo che si traduce sul piano formale in un obbligo di relazione (e non di mero « parere ») (comma 2) e nell'allegare in ogni caso tali relazioni a quella generale redatta per l'Assemblea dalla Commissione Bilancio (comma 3);

c) a rendere formalmente necessaria la presenza dei ministri alle sedute riservate all'esame dei documenti finanziari (comma 4).

*La norma recepisce la prassi formatasi negli ultimi anni, sulla base delle decisioni della Conferenza dei presidenti (cfr. attuale art. 32, comma 5), in ordine alla presentazione degli emendamenti al bilancio dello Stato.*

*Si conferma così il ruolo di « filtro » svolto, nei distinti ambiti di competenza, dalle singole Commissioni e dalla Commissione bilancio.*

3. Gli emendamenti respinti in Commissione potranno essere ripresentati in Assemblea.

## ART. 118.

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea purché sottoscritti da almeno dieci deputati o da un presidente di Gruppo; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo l'approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia devono essere allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

## ART. 119.

1. Quando la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non è presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dalla relazione delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 86.

## ART. 120.

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

*Analogamente a quanto operato per gli emendamenti dalla norma precedente, il presente articolo recepisce la prassi e le convenzioni relative alla presentazione degli ordini del giorno al bilancio.*

*Anche qui viene confermato il ruolo assorbente rispetto all'Assemblea svolto al riguardo dalle Commissioni. In Aula è ammessa la presentazione dei soli ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria.*

*La norma intende conferire alla discussione del bilancio e del consuntivo in Assemblea — dopo l'analitico esame presso le Commissioni — il carattere di un dibattito di indirizzo sulla politica economica e finanziaria, considerata nelle sue linee essenziali e nella sua impostazione globale.*

*A tale funzione intende assolvere il secondo comma, con il divieto, in sede di discussione sulle linee generali, di interventi settoriali che, eventualmente, potranno trovar luogo successivamente e in sede ben definita, nel corso della discussione dei singoli stati di previsione (comma 3).*

*La norma di salvaguardia del primo comma è invece, identica, con modifiche di coordinamento, all'attuale art. 33.*

*La norma intende assicurare una sede definita di esame, con prefissazione di termini e di procedura, alle « relazioni » presentate al Parlamento dal governo o da altri organi pubblici.*

2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto dall'articolo 115, se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione all'Assemblea da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimento previsto nell'articolo 113.

#### CAPO XXVIII.

#### DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

##### ART. 121.

1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi testi di risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché testi di decisioni adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti.

2. Su richiesta di un rappresentante di Gruppo o del Governo, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con l'approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

##### ART. 122.

1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione della Comunità europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei

*Si tratta, com'è noto, di un nuovo tipo di esercizio dei poteri ispettivi del Parlamento — attraverso l'imposizione per legge al governo o ad altri enti, di un obbligo periodico di rapporto — che ha assunto negli ultimi anni dimensioni imponenti, tali da suggerirne una precisa regolamentazione.*

*Nella norma è prevista la normale concentrazione dell'esame delle relazioni nel periodo riservato all'esame del bilancio dal precedente art. 115. Naturalmente, in caso di non coincidenza dei termini di presentazione delle relazioni, l'esame di queste potrà avvenire nel quadro della normale attività ispettiva di Commissione.*

*A seconda che si segua l'una o l'altra procedura, l'esame si concluderà o con una relazione per l'Assemblea o con l'eventuale adozione dello strumento della risoluzione introdotto dal precedente art. 113.*

*La norma — vivamente sollecitata dagli organismi assembleari internazionali ai quali la Camera partecipa con proprie delegazioni — risponde all'esigenza di offrire una sede specifica di esame per quei documenti che le predette Assemblee ritengono di sottoporre all'attenzione dei Parlamenti nazionali.*

*In tal modo si cerca di favorire un maggior collegamento fra sede nazionale e sede internazionale, in prosecuzione dell'impegno delle varie delegazioni.*

*Anche per questa ipotesi, è previsto l'uso eventuale dello strumento della risoluzione.*

*La norma rappresenta un deciso inserimento del Parlamento — sulla base di procedure già sperimentate presso altri paesi della Comunità europea — nel procedimento che sbocca nelle decisioni comunitarie più importanti.*

*Tale inserimento si concreta con la previsione di dibattiti preventivi su materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del-*

Ministri della Comunità, si svolga un dibattito preventivo limitato ad un oratore per Gruppo e con l'intervento del Ministro competente. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

2. Per la trattazione, secondo le norme del primo comma, di problemi della Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la convocazione di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.

3. La Commissione speciale prevista nel comma precedente esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità e può richiedere inoltre al Governo la presentazione di una relazione previsionale sui problemi comunitari relativi all'anno successivo.

#### ART. 123.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione della Comunità europea, non appena pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

#### CAPO XXIX

#### DELLE INTERROGAZIONI

#### ART. 124.

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o sia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

*la Comunità. Si tratta però, per la necessità di non vincolare rigidamente il Governo in relazione al normale giuoco delle trattative comunitarie, di dibattiti a titolo puramente orientativo e informativo: l'ultima parte del primo comma esclude infatti esplicitamente la possibilità di far concludere la discussione con lo strumento della risoluzione.*

*Nei commi 2 e 3 è prevista la costituzione di una Commissione speciale, con una particolare struttura di coordinamento con le singole Commissioni permanenti, per la trattazione di materia comunitaria polisettoriale (nei casi in cui non si ritenga congruo il solo esame da parte della Commissione esteri, cfr. precedente art. 23). A tale Commissione va però sempre deferito l'esame della relazione annuale sulla Comunità economica europea (legge 13 luglio 1965, n. 871).*

*Questa norma intende stimolare procedure di adeguamento e di coordinamento della normativa nazionale alle norme comunitarie, allo scopo di evitare incongruenze o disarmonie di disciplina.*

*Il centro di riferimento di tale lavoro è la Commissione competente per materia, alla quale incomberà l'onere di indicare le iniziative opportune di armonizzazione.*

*La norma, corrispondente agli attuali articoli 110 e 111, apporta alcune precisazioni e varianti alla definizione di interrogazione.*



ART. 125.

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

ART. 126.

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel comma precedente, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

ART. 127.

1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

ART. 128.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

*L'articolo intende introdurre, al secondo comma, un automatismo effettivo nell'inserzione all'ordine del giorno delle interrogazioni.*

*A tal fine, da un lato si stabilisce un termine congruo per consentire al Governo (salva l'ipotesi di urgenza, cfr. successivo articolo 131) di acquisire gli elementi per la risposta; dall'altro, si fa riferimento specifico all'ordine del giorno della seduta (e non all'ordine del giorno « generale », come fin qui la norma dell'attuale articolo 112 veniva interpretata) in guisa da indurre il Governo a dare comunque una risposta.*

*Nella restante parte, commi primo e terzo, si riproducono disposizioni contenute negli attuali articoli 112, comma primo e 116.*

*L'articolo conferma il principio del question time (cfr. attuale articolo 117), rivalorizzato nella recente prassi e qui inserito in un rinnovato contesto della materia ispettiva.*

*La norma conferma il diritto del Governo di dichiarare di non poter rispondere o di dover differire la risposta (cfr. attuale articolo 113, primo comma).*

*Tuttavia tali facoltà del Governo sono ora rispettivamente soggette alle condizioni della motivazione nel primo caso, e al termine massimo di un mese nel secondo caso.*

*Al secondo comma (modificandosi l'attuale articolo 113, comma secondo) si sanziona con la perenzione l'assenza dell'interrogante alla data fissata per lo svolgimento.*

*La norma riproduce l'attuale articolo 114: nel confermare tale disposizione, sottolineandone il rinnovato valore in un quadro di più varia articolazione e maggiore agibilità dello strumento dell'interrogazione, la Giunta ha formulato uno specifico ordine del giorno, invitando la Presidenza a far osservare con rigore i termini procedurali. La Giunta ha però*

ART. 129.

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende avere risposta in Commissione.

2. Il Presidente della Camera trasmette la interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dagli articoli 127 e 128.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nell'apposito *Bollettino* delle Commissioni.

ART. 130.

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Camera pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, previo avviso al Ministro interessato.

ART. 131.

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 128.

*fatto salvo il potere discrezionale del Presidente di autorizzare in singoli casi, e previo esplicito annuncio, le deroghe che apparissero opportune in considerazione della particolare importanza dell'oggetto dell'interrogazione.*

*La norma introduce la possibilità dello svolgimento di interrogazioni in Commissione. Con tale nuova procedura, si intende offrire uno sbocco rapido, e partecipe delle caratteristiche di immediatezza ed informalità che sono proprie della sede di Commissione, al gran numero di interrogazioni che rivestono uno spiccato carattere settoriale e tecnico. Come tali, queste interrogazioni si collocano incongruamente nella sede di Assemblea, alla quale verrebbero quindi riservate le sole interrogazioni che hanno attinenza a questioni di interesse generale.*

*Come avviene per la tradizionale differenziazione fra interrogazioni orali e interrogazioni a risposta scritta, la scelta fra la procedura in Commissione e quella in Assemblea compete allo stesso interrogante. La Giunta, nel proporre tale norma, ha però raccomandato che nella ricezione dei documenti da parte del Presidente (cfr. combinato disposto articoli 90 e 135, comma primo, del presente progetto) si eserciti un'opera di sollecitazione al rispetto del criterio discrezionale sopra delineato.*

*La norma introduce importanti modifiche alla procedura di risposta scritta ad interrogazione (cfr. attuale articolo 115).*

*In primo luogo (comma primo) si amplia il termine finora vigente, e di fatto largamente disatteso, per la risposta del Governo, in guisa da renderlo effettivamente operante.*

*In secondo luogo (comma secondo) si sanziona, con la trasformazione della risposta scritta in risposta orale, la mancata osservanza del predetto termine.*

*L'articolo riproduce il vigente articolo 118.*

CAPO XXX  
DELLE INTERPELLANZE

## ART. 132.

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste, a differenza della interrogazione regolata dall'articolo 124, nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

## ART. 133.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel secondo comma, o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicando il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere alla Camera di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

## ART. 134.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

*Nel proporre questa norma (corrispondente all'attuale articolo 119, commi primo e secondo) la Giunta si è preoccupata di sottolineare la differenza concettuale intercorrente fra l'interrogazione e l'interpellanza: riservando questo strumento alla trattazione di questioni che riguardano più che l'atteggiamento del Governo su un fatto determinato, le linee di politica generale che in determinati settori il Governo intenda perseguire.*

*La norma delinea una disciplina organica del procedimento di inserzione all'ordine del giorno delle interpellanze, modificando in più punti l'attuale disciplina (cfr. articoli 119, ultimo comma, 120 e 121). Le variazioni di maggior rilievo, in analogia a quanto operato per l'interrogazione, riguardano: a) la fissazione di un automatismo effettivo con l'inserimento all'ordine del giorno nel primo lunedì dopo il decorso del termine di due settimane dalla presentazione; b) la facoltà del Governo di non rispondere, esplicitando però i motivi del rifiuto, ovvero di differire la risposta, in un termine però, salvo diverso accordo, non eccedente le due settimane.*

*La norma disciplina per la prima volta la fase di svolgimento dell'interpellanza, recependo la lunga consuetudine formata al riguardo, e stabilisce un termine ordinario di durata all'intervento dell'interpellante. Un termine più breve è introdotto per la replica.*

*Con tali termini si vuole conferire all'istituto caratteri di immediatezza e rapidità, anche in ragione della sua natura eventualmente preparatoria alla presentazione di mozioni, per la cui discussione vigono i più ampi termini dell'articolo 40 (cfr. comma secondo, che riproduce l'attuale articolo 123, comma secondo).*

CAPO XXXI

DELLE DISPOSIZIONI COMUNI  
A MOZIONI, INTERPELLANZE  
E INTERROGAZIONI

ART. 135.

1. Per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni si adotta la disposizione dell'articolo 90 in quanto applicabile.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni discussione, ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione.

CAPO XXXII

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 136.

Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

ART. 137.

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri, e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

*La norma raccoglie disposizioni comuni alla presentazione e alla discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze e mozioni, strumenti che, benché concettualmente differenziati per le caratteristiche definite negli articoli precedenti, si presentano nella prassi frequentemente connessi nel medesimo contesto di discussione.*

*Il primo comma riproduce nella sostanza l'attuale articolo 90, comma secondo. Il secondo comma si riferisce all'attuale articolo 132, comma primo, con la possibilità di deroga in occasione di dibattiti, quali quelli attinenti al bilancio, alla programmazione e alle inchieste, nei cui confronti gli istituti ispettivi e la mozione si possono porre in un rapporto di strumentalità immediata, che consiglia economia di procedimenti.*

*Il terzo comma generalizza la disposizione dell'attuale articolo 122, comma primo, attribuendo al Presidente la potestà di disporre la connessione. Il quarto comma corrisponde all'attuale articolo 127 con una formulazione semplificata.*

*L'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 135.*

*La norma riproduce, con varianti formali, l'attuale articolo 136.*

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

## ART. 138.

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

## CAPO XXXIII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE,  
INFORMAZIONE E CONTROLLO IN  
COMMISSIONE

## ART. 139.

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con il Governo, l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

## ART. 140.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

*Nella norma si riformula, con una dizione più rispettosa dell'autonomia delle Commissioni di inchiesta, l'attuale articolo 137 sulla potestà di soprattuogo.*

*La norma raccoglie le disposizioni sull'attività delle Commissioni nella cosiddetta « sede politica », innovando e ampliando nella materia finora regolata dall'articolo 38, commi quinto e sesto.*

*Le innovazioni di maggior rilievo concernono: a) potere attribuito ai singoli Gruppi (e non più solo alla maggioranza della Commissione) di provocare una richiesta diretta di dati ai ministri competenti; b) potere di convocazione — previa intesa con il Presidente della Camera e il Governo — di dirigenti della pubblica amministrazione o di enti autonomi, al di fuori di una formale apertura di indagini conoscitive (cfr. seguente articolo 140); c) potere di verifica sull'esecuzione da parte del Governo di leggi, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.*

*La norma disciplina per la prima volta in Regolamento l'istituto della « indagine conoscitiva », già proficuamente sperimentato nella prassi, grazie ad una interpretazione evolutiva dell'attuale articolo 38. La formulazione normativa proposta è assai ampia in modo da*

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche al Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

#### CAPO XXXIV

#### DEI RAPPORTI CON IL CNEL

##### ART. 141.

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione generale, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato ed è competente a concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'Aula, se espresso per la Commissione in sede referente.

##### ART. 142.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

*permettere una utilizzazione dell'indagine rapportata alle molteplici possibilità verificabili in pratica: sia per quanto riguarda il momento di apertura dell'indagine, sia per le persone da convocare, sia per il procedimento rispetto al quale l'indagine sia strumentale.*

*In ragione di questa vasta gamma di applicazioni, al comma terzo si prevede che le conclusioni dell'indagine vengano riassunte in un documento di obiettivo rendiconto, che potrà costituire la base conoscitiva delle ulteriori iniziative.*

*La presente norma mira a conferire una maggiore assiduità ai rapporti fra la Camera e il CNEL, sia estendendo alle Commissioni referenti la facoltà di chiedere il parere del Consiglio, sia assegnando a tale parere una particolare pubblicità negli atti parlamentari.*

*Nel quadro di più stretti rapporti Camera-CNEL, la norma introduce la possibilità di deferire al Consiglio, quale « organo di consulenza » e ausiliario nella « elaborazione della legislazione economica e sociale » (articolo 99 della Costituzione), studi e indagini che la Camera reputi più opportuno non svolgere direttamente.*

*Ai risultati di tale attività ausiliaria viene conferita specifica pubblicità negli atti parlamentari.*

CAPO XXXV  
DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

## ART. 143.

Dieci deputati, un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

## ART. 144.

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. Su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo Comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni e elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può adottare una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

## ART. 145.

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione conclude il proprio esame adottando una risoluzione.

## DISPOSIZIONE FINALE.

Il presente Regolamento entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Con questa norma si introduce la possibilità di stabilire un rapporto con la Corte dei conti anche al di fuori delle ipotesi fin qui tipizzate (relazione sul rendiconto, relazioni sugli enti sovvenzionati, decreti registrati con riserva).*

*Tale rapporto si dovrebbe esplicitare principalmente sia mediante l'acquisizione del parere della Corte dei conti sulle effettive disponibilità dei capitoli di bilancio dello Stato; sia mediante la richiesta di quei dati la cui disponibilità alla Corte dei conti sia assicurata dalle vigenti disposizioni di legge.*

*La norma disciplina la procedura d'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.*

*Il fulcro di tale esame è costituito dalla Commissione competente per la materia, che agirà normalmente attraverso un suo Comitato istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 4.*

*Per attribuire massima concentrazione ed efficacia al controllo così posto in essere, si stabilisce che esso si possa concludere senz'altro nella stessa sede di Commissione con l'approvazione di una risoluzione.*

*Conformemente all'inquadramento generale di cui al precedente articolo 120, è però prevista anche la diversa ipotesi di un documento allegato alla relazione sul rendiconto consuntivo, nel caso che l'esame avvenga nel periodo indicato nell'articolo 115.*

*L'articolo disciplina compiutamente l'esame dei decreti registrati con riserva (ai quali l'attuale Regolamento dedica solo un cenno all'articolo 31, comma nono).*

*Dopo una istruttoria, particolarmente penetrante, prevedendosi l'audizione del ministro e la richiesta eventuale alla Corte dei conti di ulteriori elementi di giudizio, lo strumento della risoluzione offre alla Commissione la possibilità di una conclusione efficace dello esame.*

INDICE

I. — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA		PAG.
CAPO I. — Disposizioni preliminari (artt. 1-3)	17	
CAPO II. — Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo (artt. 4-13)	18	
CAPO III. — Dei Gruppi parlamentari (articoli 14-15)	21	
CAPO IV. — Delle Giunte (artt. 16-18)	22	
CAPO V. — Della Commissione per le questioni regionali (art. 19)	24	
CAPO VI. — Delle Commissioni permanenti (artt. 20-23)	25	
CAPO VII. — Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni (artt. 24-29)	28	
CAPO VIII. — Delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere riunite (artt. 30-36)	31	
CAPO IX. — Della discussione (artt. 37-46)	33	
CAPO X. — Del numero legale e delle deliberazioni (artt. 47-49)	37	
CAPO XI. — Delle votazioni (artt. 50-58)	39	
CAPO XII. — Dell'ordine delle sedute (articoli 59-63)	43	
CAPO XIII. — Della pubblicità dei lavori (articoli 64-66)	44	
CAPO XIV. — Del bilancio della Camera (articolo 67)	46	
CAPO XV. — Degli Uffici della Camera (articolo 68)	46	
II. — PROCEDIMENTO LEGISLATIVO		
	PAG.	
CAPO XVI. — Dell'iniziativa legislativa (articoli 69-73)	51	
CAPO XVII. — Dell'esame referente (articoli 74-82)	52	
CAPO XVIII. — Della procedura in Assemblea (artt. 83-92)	57	
CAPO XIX. — Dell'esame delle Commissioni in sede legislativa (artt. 93-96)	62	
CAPO XX. — Del procedimento redigente (articolo 97)	65	
CAPO XXI. — Dei progetti di legge costituzionale (artt. 98-101)	65	
CAPO XXII. — Del bilancio e del rendiconto dello Stato (art. 102)	66	
CAPO XXIII. — Dei progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura (articolo 103)	67	
CAPO XXIV. — Seguito delle sentenze della Corte costituzionale (art. 104)	68	
CAPO XXV. — Delle petizioni (art. 105)	68	
III. — PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE		
	PAG.	
CAPO XXVI. — Delle mozioni e risoluzioni (articoli 106-114)	73	
CAPO XXVII. — Dell'esame del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative (artt. 115-120)	76	
CAPO XXVIII. — Delle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali (artt. 121-123)	79	
CAPO XXIX. — Delle interrogazioni (articoli 124-131)	80	
CAPO XXX. — Delle interpellanze (artt. 132-134)	83	
CAPO XXXI. — Delle disposizioni comuni a mozioni, interpellanze e interrogazioni (articolo 135)	84	
CAPO XXXII. — Delle inchieste parlamentari (artt. 136-138)	84	
CAPO XXXIII. — Delle procedure di indagine, informazione e controllo in Commissione (artt. 139-140)	85	
CAPO XXXIV. — Dei rapporti con il CNEL (articoli 141-142)	86	
CAPO XXXV. — Dei rapporti con la Corte dei conti (artt. 143-145)	87	
DISPOSIZIONE FINALE	87	